RAEE - RoHS

Guida pratica operativa

A cura dell'Avv. Maurizio Iorio ©

aggiornata al 12 luglio 2007

20121 Milano - Corso Venezia 49 - Tel. 02 7750254/5 - Fax 02 76013825
segreteria@andec.it - segreteria@dismamusica.it - info@assorologi.it

Elaborato da Avv. Maurizio Iorio © - Versione 4. – Luglio 2007
maurizio.iorio@andec.it

RAEE- RoHS

Guida pratica operativa

aggiornata al 12 luglio 2007

- **Scopo e natura del presente documento: Il presente documento non vuole essere una guida onnicomprensiva all'interpretazione della normativa RAEE e RoHS, ma uno strumento sintetico di aggiornamento legislativo ed operativo, focalizzato soprattutto sui punti della normativa in esame che si ritiene di particolare interesse pratico per gli associati di ANDEC, Dismamusica ed Assorologi**

Quesiti specifici delle aziende iscritte potranno essere inoltrati al Gruppo Normativo di ANDEC, all'att. dell'Avv. M. Iorio, tramite gli uffici di segreteria di ognuna delle tre associazioni.

- **Contenuti**

Il presente documento si articola nelle seguenti 3 parti:

1 **Il "Punto" sulla situazione normativa**
(per un aggiornamento veloce) **Pag. *2 -10***

2 **Sintesi dei principali contenuti del Dlgs 151 /2005**
(per una veloce visione di insieme) **Pag. *11 - 15***

3 **Dettagli sui contenuti di principale interesse del Dlgs 151 / 2005**
(per chi vuole saperne di più) **Pag. *16- 45***
FAQ **Pag. *21 - 35***

Allegati: **Pag. 46 *e ss.***

- **(1) FAQ commissione Europea – Ver. Agosto 06 – "Immesso sul mercato" ai fini RoHS ;**
- **(2) Documento EICTA 28.07.06: Posizione comune dell'industria europea su "Immesso sul mercato" ai fini RoHS;**
- **(3) Documento EICTA 26.09.2005 sulle informazioni ex art. 11 D. 2002/96/CE, da fornire ai riciclatori.**

- **Aggiornamento normativo**

Dopo ben tre proroghe (l'ultima con scadenza originaria al 30.06.2007), con il Decreto Legge n. 81 ("*Disposizioni urgenti in materia finanziaria*", pubblicato sulla GU n. 151 del 2.7.07) è stata stabilita **una quarta ed ultima proroga al 31.12.2007,** data entro la quale il Governo dovrà assolutamente emanare i principali Decreti Ministeriali necessari per far entrare in vigore il "sistema". Questa la previsione contenuta nel D.L .:

4. Anche al fine di realizzare una migliore distribuzione degli oneri finanziari tra i soggetti interessati, all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole:"30 giugno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007".

Quanto ai RAEE "Nuovi" (domestici) il DL n. 81 sposta – almeno per ora - la decorrenza a dopo il 31.12.2007, salvo successiva, assai probabile, ulteriore proroga. Questo il testo della correlativa disposizione:
5. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: "entro e non oltre il 13 agosto 2007" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 31 dicembre 2007".

In questo contesto, ricordiamo che il decreto ministeriale più importante, quello che disciplina il Registro dei **Produttori, il Comitato di vigilanza e Controllo, il Centro di Coordinamento dei sistemi Collettivi** (peraltro già costituito nell'aprile 2007), ha ottenuto parere favorevole dalla Conferenza Stato Regioni il 31.05.07 ed è stato trasmesso al Consiglio di Stato per il parere definitivo: quest'ultimo organo si è riunito in data 9 luglio u.s. e si attende tuttora di conoscere il contenuto del parere espresso; nell'auspicata ipotesi che il parere sia positivo, il Ministero dell'ambiente dovrà coordinarsi con gli altri due ministeri concertanti e mettere a punto il testo definitivo, che potrebbe essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entro fine agosto, con decorrenza dal 1° settembre o dal 1° ottobre al massimo.

Si tratta, però di chiarire il significato dell'espressione " *entri in vigore* "
Infatti, la bozza del DM istitutivo del Registro, prevede all'art. 16 un periodo transitorio di 120 giorni, subordinato al raggiungimento di un accordo di programma tra Associazioni rappresentative dei Produttori, della Distribuzione, Anci e Ministero dell'Ambiente, con la conseguenza che pertanto, ***se tale accordo sarà effettivamente raggiunto,*** dalla data di entrata in vigore del DM di cui sopra ***dovrebbero*** decorrere i seguenti tre termini:

- 1°) Inizio di un periodo provvisorio di 120 giorni durante il quale i comuni continuano a farsi carico della gestione /costi dei RAEE domestici: i Produttori, tramite i loro Sistemi Collettivi, saranno tenuti a rimborsare tali costi in via forfetaria sulla base di un Accordo di Programma;

- 2°) Inizio del periodo di tre mesi durante i quali i Produttori dovranno (previa iscrizione - nel caso di RAEE domestici - ad un sistema collettivo) registrarsi presso il registro dei Produttori, ricevendo l'apposito numero da riportare su fatture ed altri documenti commerciali.

- 3°) Inizio da parte dei Produttori – in virtù dell'accordo di cui al precedente punto 1° - dell'esposizione dell'ECR (= visible fee) o dell'internalizzazione dei costi stimati, onde

successivamente rimborsare ai Comuni – tramite i sistemi collettivi - i costi di trattamento dei RAEE domestici per i primi 120 giorni.

Quanto ai RAEE Professionali: nel caso di quelli " *storici* ", gli obblighi in capo ai Produttori dovrebbero decorrere dalla data di entrata in vigore del DM istitutivo del Registro (quindi, in ipotesi, dal 1° settembre o dal 1° ottobre 2007), mentre nel caso di quelli " n*uovi* ", l'ultimo provvedimento di proroga nulla dice in proposito, così come nulla diceva il DL 300/06 di cui alla proroga precedente, scaduta al 30 giugno u.s. Tuttavia, in mancanza di un sistema comunitario di identificazione univoca dei Produttori e dei correlativi AEE / RAEE - che tuttora manca - non si vede come gli obblighi relativi ai RAEE Professionali " nuovi " possano comunque avere inizio. Si attende a breve una circolare ministeriale di chiarimento o addirittura un provvedimento legislativo in proposito.

Il tutto secondo il seguente schema illustrativo:

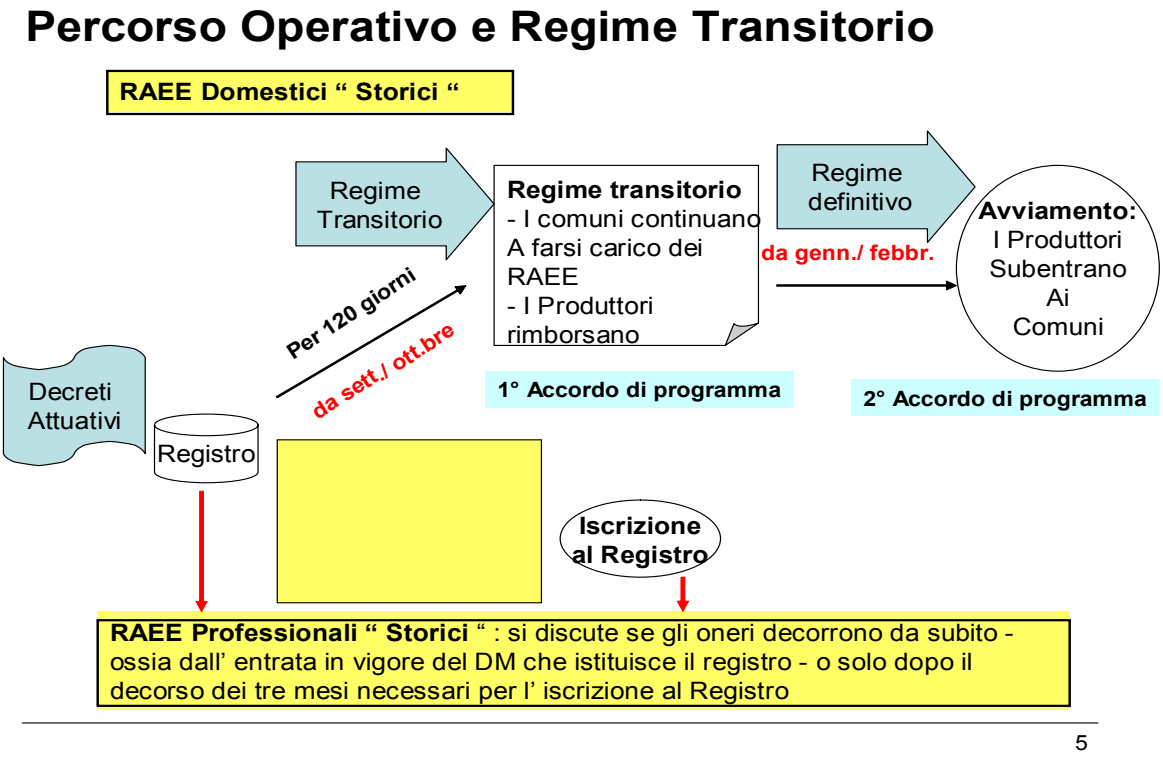
Percorso Operativo e Regime Transitorio
RAEE Domestici " Storici "
Regime Transitorio
Regime transitorio
- I comuni continuano
A farsi carico dei RAEE
- I Produttori rimborsano
Regime definitivo
da genn./ febbr.
Avviamento:
I Produttori Subentrano Ai Comuni
Per 120 giorni
da sett./ ott.bre
Decreti Attuativi
Registro
1° Accordo di programma
2° Accordo di programma
Iscrizione al Registro
RAEE Professionali " Storici " : si discute se gli oneri decorrono da subito - ossia dall' entrata in vigore del DM che istituisce il registro - o solo dopo il decorso dei tre mesi necessari per l' iscrizione al Registro
5

In conclusione:
Come si vede dai vari "se" e "dovrebbe / dovrebbero", la situazione è tuttora alquanto fluida. Sarà nostra cura monitorare lo sviluppo normativo ed aggiornarvi tempestivamente in proposito.

• Iscrizione al Registro di società non aventi sede né rappresentanti autorizzati in Italia

Il DM istitutivo del Registro (o meglio la sua bozza) prevede all'art. 3 la possibilità di iscrizione – attraverso la nomina di un rappresentante RAEE residente in Italia - anche per le società che non hanno una stabile rappresentanza in Italia ma che tuttavia introducono e commercializzano

AEE nel nostro paese (in genere fatturando con una partita IVA italiana ed avendo in Italia un rappresentante fiscale, corrispondendo quindi l'IVA in Italia e le imposte sul reddito all'estero). Le aziende interessate possono contattare il Consorzio Re.Media per informazioni sul servizio di rappresentanza RAEE in Italia.

• RoHS: le "scorte" di prodotti non conformi

Come noto, a decorrere dal 1° luglio 2006, è vietato immettere nel mercato europeo AEE contenenti piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, ed alcuni ritardanti di fiamma (bifenili polibromurati – PBB; etere di difenile polibromurato – PBDE).

La definizione di " immesso sul mercato" desta non pochi dubbi e perplessità, ed è tuttora a oggetto di discussione.
La Commissione Europea, nell'agosto 2006 ha pubblicato un AGGIORNAMENTO delle sue FQA in materia di RAEE e RoHS che, tra l'altro, riporta in modo organico la posizione della Commissione su questo argomento (All. 1), che è possibile riassumere come segue:

Per aversi immissione nel mercato UE occorre sempre (oltre che lo sdoganamento, se si tratta di prodotto di origine extra UE) un trasferimento di titolarità (vendita, locazione, leasing, donazione ecc.) o anche solo fisico (trasferimento ad altro magazzino) di AEE finiti (= pronti per l'uso o alla commercializzazione) dal produttore ad un altro soggetto indipendente: non è considerato soggetto indipendente il rappresentante autorizzato nella UE del Produttore (quale il suo HQ europeo, mentre è considerato soggetto indipendente il canale di vendita controllato dallo stesso produttore, rappresentato ad esempio dalla sales company nazionale.

Quindi:

- *Se si tratta di* ***prodotto di provenienza extra UE****,* ***si applica il principio dello sdoganamento con trasferimento fisico o di titolarità a diversa entità,*** e *l'immissione si ha:*

Al momento in cui il prodotto è sdoganato nella UE, ossia immesso in libera pratica*,*

Perché tale momento coincida:
(a) con il trasferimento fisico *nel magazzino europeo dell'importatore / distributore che commercializzerà il medesimo nella UE, (sia questo un soggetto indipendente o una sales company controllata dal produttore o comunque un'entità distributiva distinta , indipendente o controllata da quest' ultimo) o all'end-user ,*
e/ oppure
(b) col trasferimento di proprietà , possesso o detenzione *(es. vendita, leasing , affitto) a pagamento o gratuitamente , al soggetto sopra indicato o all'utilizzatore finale .*
(c) *purché beninteso si tratti di un* ***prodotto finito*** *(" finished product ") ossia di un prodotto pronto alla consegna , in quanto non occorre effettuare ulteriori attività (es. assemblaggio , rielaborazione , imballaggio) sul prodotto .*

Figura 1.1

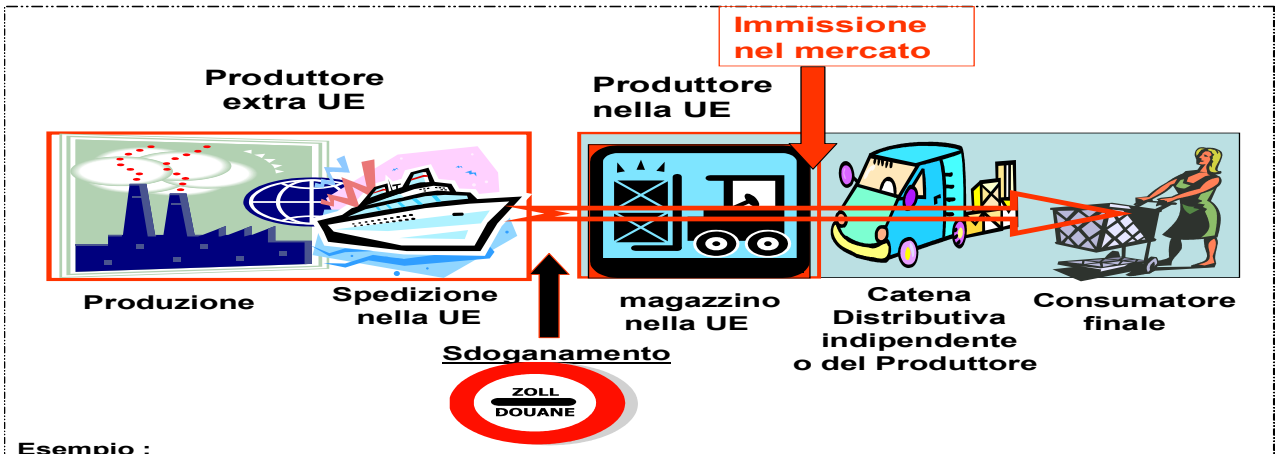

Esempio :
- Multinazionale con sede in Giappone che vende gli AEE al suo HQ europeo (" Produttore nella UE ") che, a sua volta , li vende alle varie sussidiarie (Sales company) nazionali ;

Figura 1.2. – altro caso

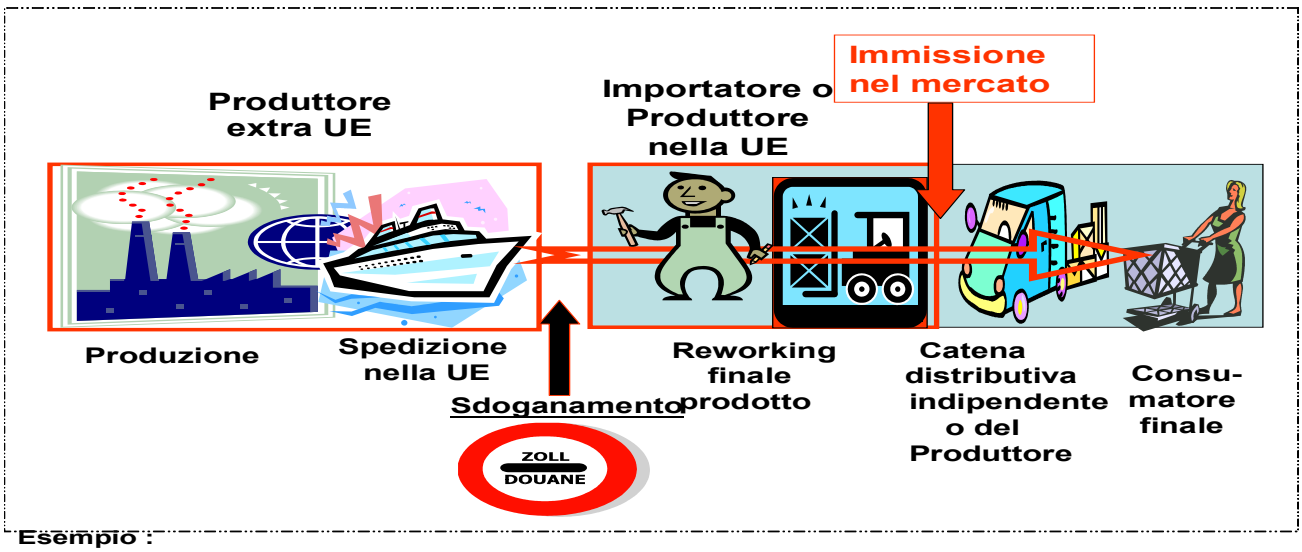

Esempio :
- Produttore con sede in Cina che vende gli AEE ad un importatore con sede nella UE , che, prima di commercializzarli , li imballa e/o li etichetta , e/o comunque li rielabora .

- *Se si tratta di* ***prodotto fabbricato nell'ambito della UE*** *,* ***si applica il principio del trasferimento di titolarità ad altro soggetto*** *, e l'immissione si ha :*

al momento in cui il produttore cede (trasferimento fisico e/o trasferimento di proprietà , possesso o detenzione) un prodotto finito al primo intermediario (controllato o indipendente) della catena commerciale , o lo cede direttamente all'utilizzatore finale .

Figura 2.1 :

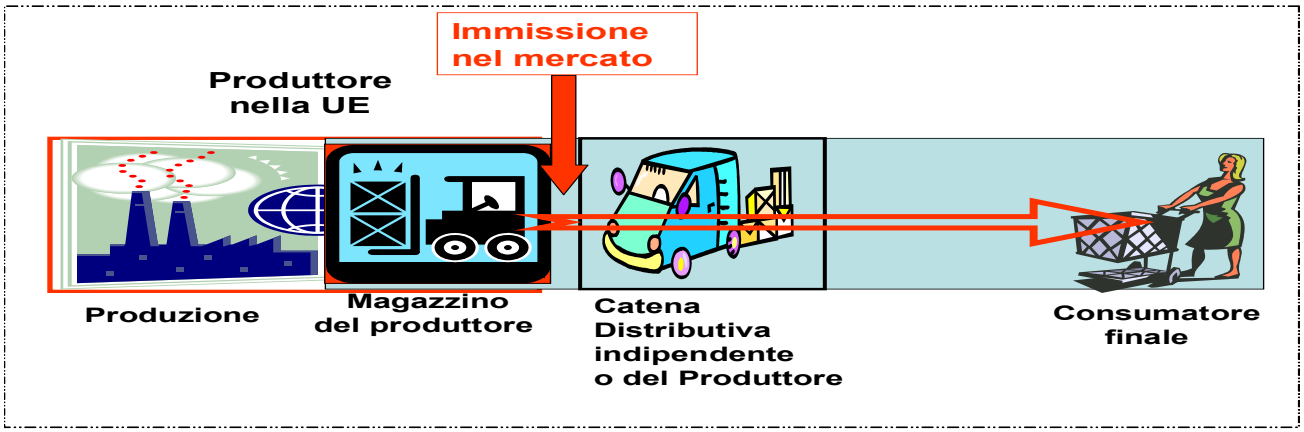

Esempio :
- Produttore nella UE che vende gli AEE al ad una sua Sales Company o al primo rivenditore della catena commerciale .

Figura 2.2. – altro caso

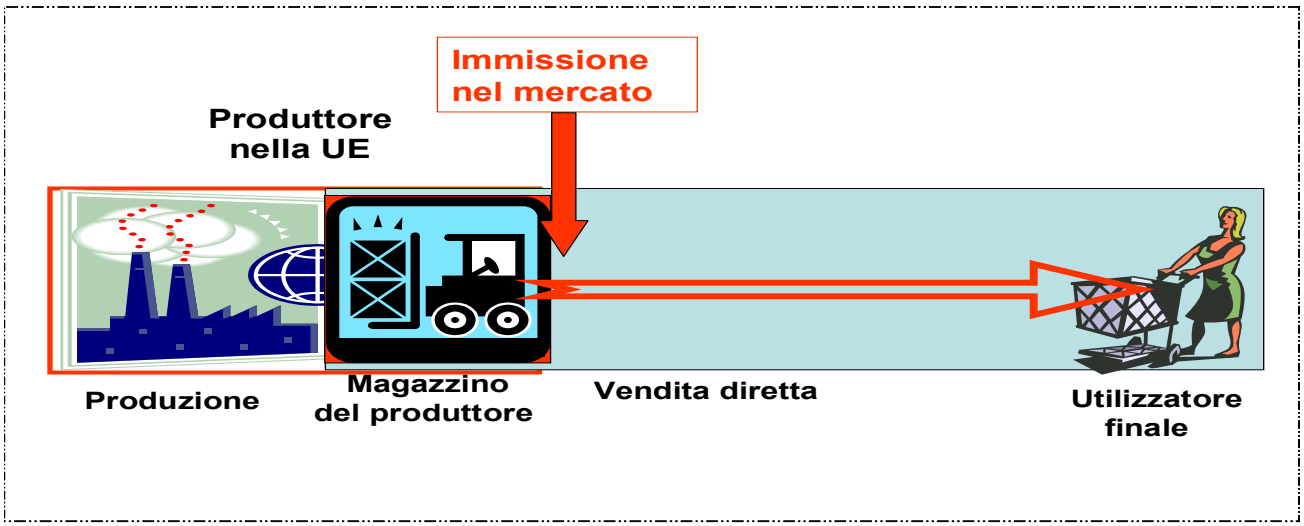

Esempio :
- Produttore nella UE che vende gli AEE direttamente all' utilizzatore finale . Se il Produttore si avvale di un commissionario (intermediario commerciale) , la immissione nel mercato si ha quando il Commissionario vende gli AEE per conto del Produttore all' utilizzatore finale, e non quando , successivamente , il Produttore fattura gli AEE al Commissionario (= nostro commento) .

Quanto alle " scorte " di prodotti non conformi al 30.06.2007 , si evidenzia quanto segue *:*

(a) se si tratta di prodotti importati da un paese extra UE e già immessi nel mercato comunitario al 30.06.2006 , questi possono essere commercializzati anche dopo il 1° luglio , salva la relativa incertezza derivante dal fatto che sussistono tuttora , come si è visto , differenti interpretazioni di "immesso nel mercato" ;

(b) le scorte dei pezzi di ricambio per la riparazione di AEE immesse sul mercato prima dal 1° luglio 2006 non vanno considerate , in quanto a tali prodotti non si applicano le prescrizioni RoHS (cfr art. 5.b Dlgs 151/05);

(c) parimenti , le scorte di apparecchi elettromedicali o di apparecchiature di monitoraggio e controllo non vanno considerate per lo stesso motivo (cfr art. 5.a Dlgs 151/05) .

1.2. La Bozza di DM istitutivo di Registro , Comitato di Vigilanza e Controllo , Centro di Coordinamento dei sistemi collettivi

Si riportano qui di seguito *alcune tavole schematiche* ad illustrazione di quanto previsto dalla bozza di DM approvata dalla Conferenza Stato Regioni in data 31.05.2007 .

Cominciamo dalla prima tavola riassuntiva (**alla pagina seguente**): il "sistema", *secondo le tavole qui riportate* , si articola attorno ad un Registro nazionale dei soggetti obbligati , gestito e diretto da un Comitato di Vigilanza e di Controllo sulla gestione dei RAEE (di nomina ministeriale) , che funge da organo di direzione e vigilanza del sistema . Sussistono poi un Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE (formato sostanzialmente dalle varie associazioni dei produttori e degli altri soggetti coinvolti) , con funzioni di proposta e partecipazione , ed un Centro di coordinamento (finanziato, formato e gestito dai sistemi collettivi degli importatori / produttori) , con molteplici funzioni , delle quali quella principale è l'evasione , tramite allocazione imparziale tra i diversi sistemi collettivi , degli ordini di ritiro provenienti dai vari punti di raccolta , pubblici e privati , sparsi sul territorio nazionale , in conformità alle quote di mercato dei RAEE attribuite ai consorzi , ogni anno , dal Comitato di Vigilanza e di controllo.

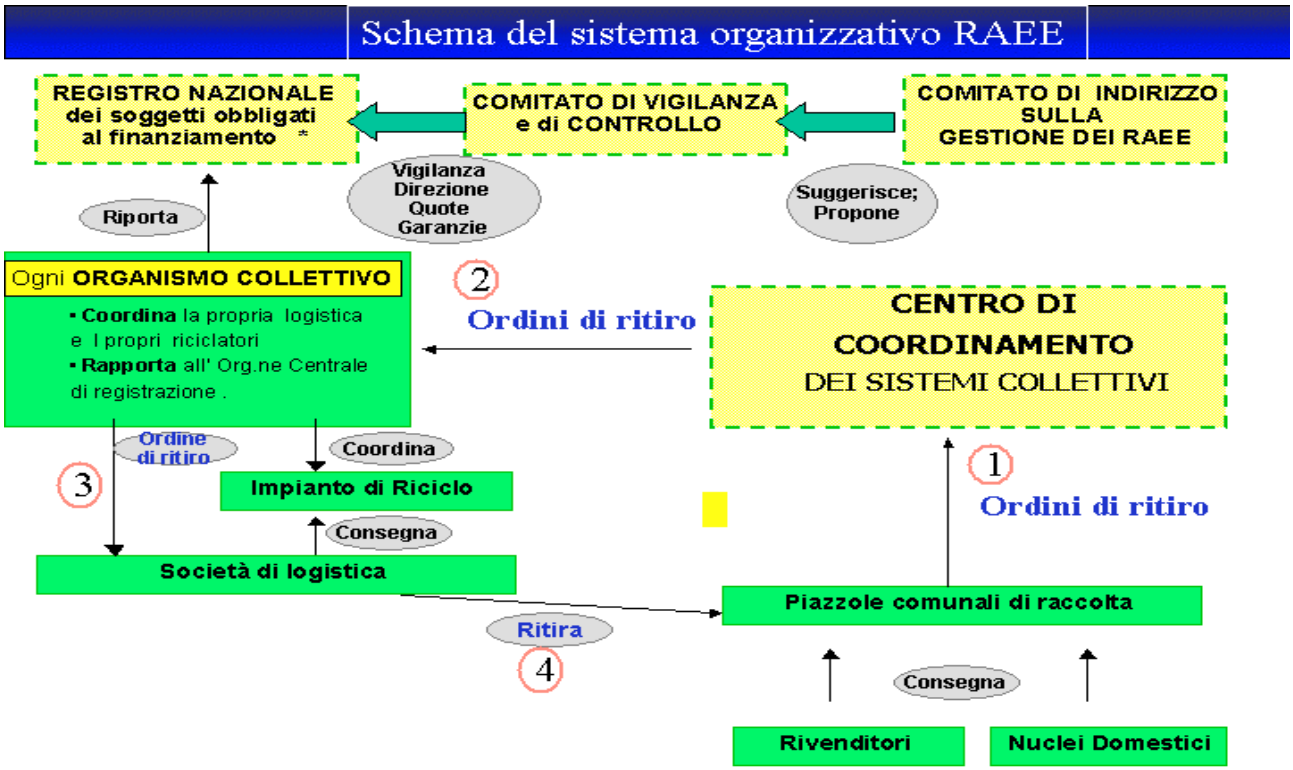

Quanto al Registro Nazionale dei soggetti obbligati al trattamento dei RAEE , stando al DM che lo istituisce lo stesso risulta come dalla tavola seguente :

REGISTRO NAZIONALE
CCIA
Com.ne mensile
Comitato di Vigilanza e Controllo
Registro Nazionale
dei soggetti obbligati al finanziamento della gestione dei RAEE
Portale WEB di UNIONCAMERE
Sez. Produttori
Sistemi Collettivi
Iscrizione
Iscrizione e Sistema di finanziamento
• In via telematica : Dati annuali su prodotti immessi – trattati
Produttori
Sistemi Collettivi
Comunicazione su: dati costituzione-prodotti-produttori ecc. e aggiornamenti (art 7 DM)
1.Dati costituzione
2. Produttori aderenti
3. Tipologie RAEE gestite
Comunicazione in via telematica e con firma Digitale entro 90 gg da DM di.:
-tipologia produttore;
-cod. ISTAT attività ;
-indicazione peso/quantità prodotti per tipologia
-Centri di raccolta " privati " organizzati
-Iscrizione ad altri Registri
-Garanzie finanziarie
Viene rilasciato un N° di iscri zione da riportare entro 30 gg su tutti i doc. ti fiscali e di trasporto

Quello che segue, è invece il probabile assetto organizzativo del Comitato di Vigilanza e di Controllo sulla gestione dei RAEE (almeno, stando all'ultima bozza dello specifico DM istitutivo, che risale all'ottobre 2006):

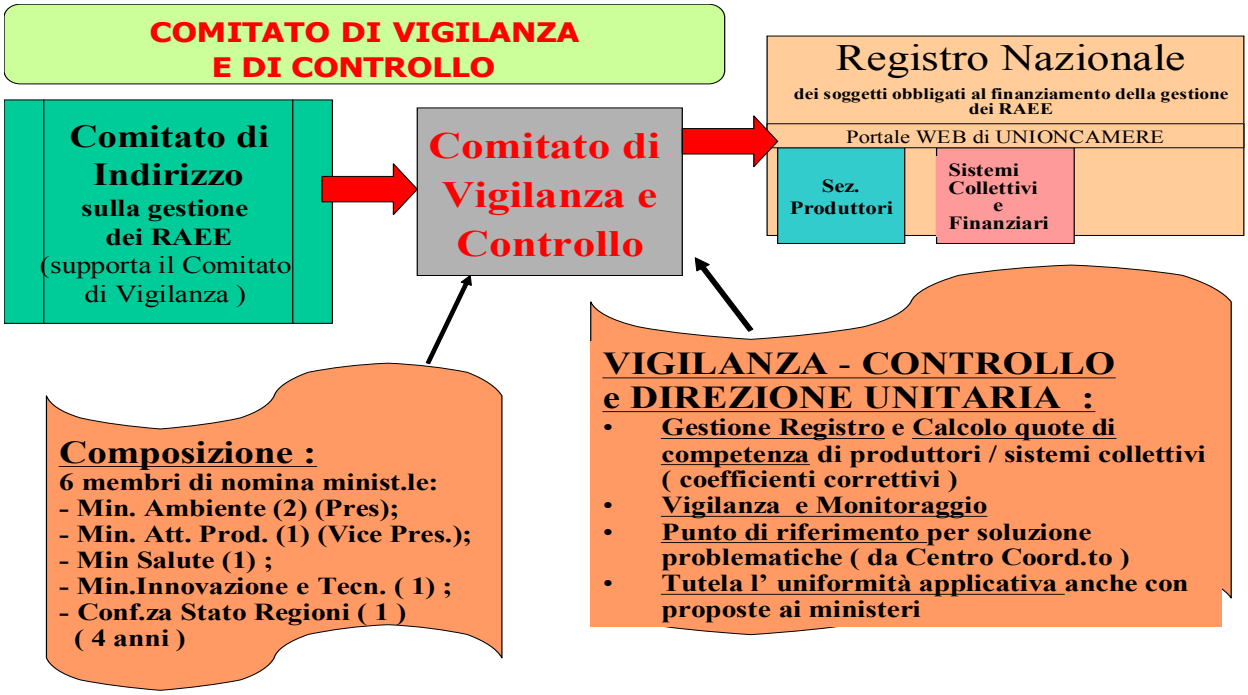
COMITATO DI VIGILANZA E DI CONTROLLO
Comitato di Indirizzo sulla gestione dei RAEE (supporta il Comitato di Vigilanza)
Comitato di Vigilanza e Controllo
Registro Nazionale
dei soggetti obbligati al finanziamento della gestione dei RAEE
Portale WEB di UNIONCAMERE
Sez. Produttori
Sistemi Collettivi e Finanziari
Composizione :
6 membri di nomina minist.le:
- Min. Ambiente (2) (Pres);
- Min. Att. Prod. (1) (Vice Pres.);
- Min Salute (1) ;
- Min.Innovazione e Tecn. (1) ;
- Conf.za Stato Regioni (1)
(4 anni)
VIGILANZA - CONTROLLO e DIREZIONE UNITARIA :
• Gestione Registro e Calcolo quote di competenza di produttori / sistemi collettivi (coefficienti correttivi)
• Vigilanza e Monitoraggio
• Punto di riferimento per soluzione problematiche (da Centro Coord.to)
• Tutela l' uniformità applicativa anche con proposte ai ministeri

Quanto al Comitato di Indirizzo sulla gestione dei RAEE , questo è il suo assetto organizzativo , stando alla bozza di DM istitutivo del Registro :

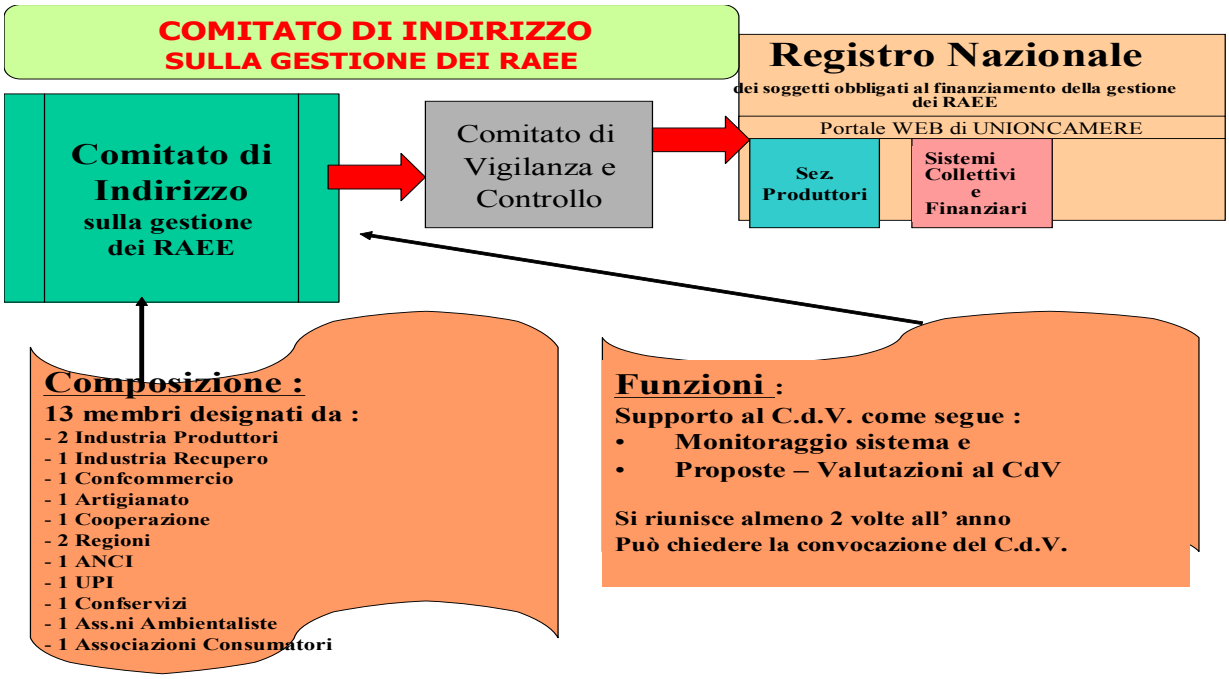
COMITATO DI INDIRIZZO
SULLA GESTIONE DEI RAEE
Registro Nazionale
dei soggetti obbligati al finanziamento della gestione dei RAEE
Portale WEB di UNIONCAMERE
Sez. Produttori
Sistemi Collettivi e Finanziari
Comitato di Indirizzo sulla gestione dei RAEE
Comitato di Vigilanza e Controllo
Composizione :
13 membri designati da :
- 2 Industria Produttori
- 1 Industria Recupero
- 1 Confcommercio
- 1 Artigianato
- 1 Cooperazione
- 2 Regioni
- 1 ANCI
- 1 UPI
- 1 Confservizi
- 1 Ass.ni Ambientaliste
- 1 Associazioni Consumatori
Funzioni :
Supporto al C.d.V. come segue :
• Monitoraggio sistema e
• Proposte – Valutazioni al CdV
Si riunisce almeno 2 volte all' anno
Può chiedere la convocazione del C.d.V.

Quello che segue, infine, lo schema organizzativo del Centro di Coordinamento:

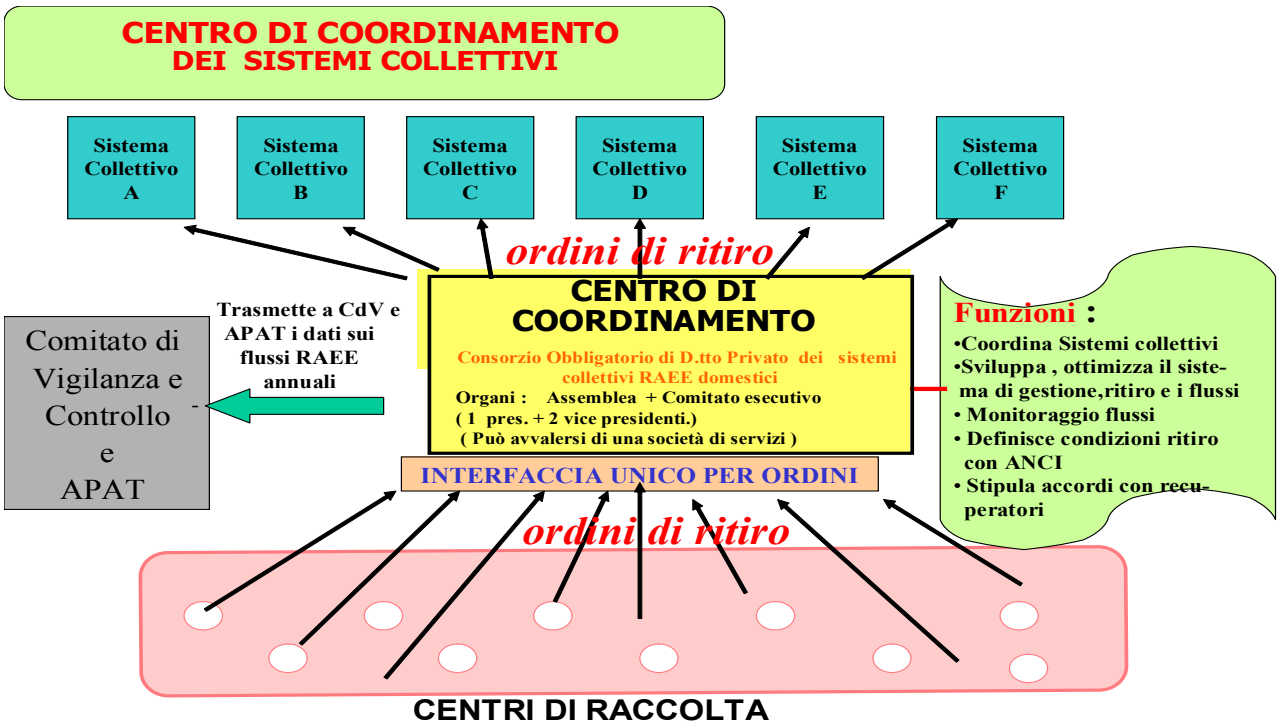
CENTRO DI COORDINAMENTO
DEI SISTEMI COLLETTIVI
Sistema Collettivo A
Sistema Collettivo B
Sistema Collettivo C
Sistema Collettivo D
Sistema Collettivo E
Sistema Collettivo F
ordini di ritiro
CENTRO DI COORDINAMENTO
Consorzio Obbligatorio di D.tto Privato dei sistemi collettivi RAEE domestici
Organi : Assemblea + Comitato esecutivo
(1 pres. + 2 vice presidenti.)
(Può avvalersi di una società di servizi)
Trasmette a CdV e APAT i dati sui flussi RAEE annuali
Comitato di Vigilanza e Controllo e APAT
Funzioni :
•Coordina Sistemi collettivi
•Sviluppa , ottimizza il sistema di gestione,ritiro e i flussi
• Monitoraggio flussi
• Definisce condizioni ritiro con ANCI
• Stipula accordi con recuperatori
INTERFACCIA UNICO PER ORDINI
ordini di ritiro
CENTRI DI RACCOLTA

Quella che segue è la suddivisione in raggruppamenti dei RAEE presso i Centri di raccolta (come da Allegato 1 alla bozza di DM istitutivo del Registro):

borato da Avv. Maurizio Iorio © - Versione 4. – Luglio 2007
urizio.iorio@andec.it

Raggruppamenti RAEE

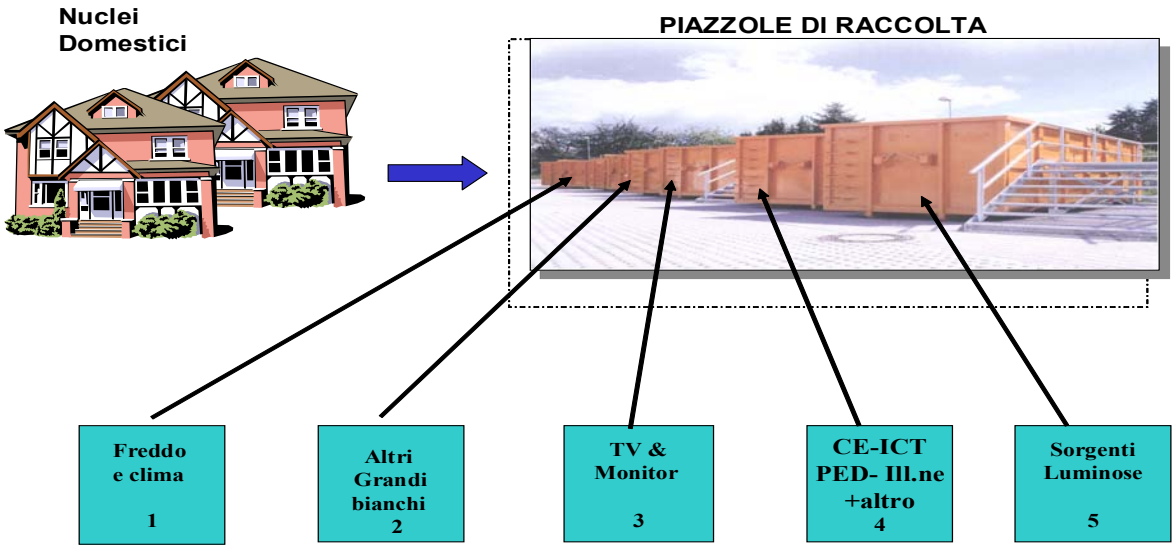

Le quote di trattamento RAEE per i produttori sono realizzate secondo i 5 raggruppamenti di cui sopra , fatta salva l' applicazione di possibili coefficienti correttivi .

2

Sintesi dei principali contenuti del Dlgs 151 /2005

1.2.1. - Prodotti pag. 11
1.2.2. - Soggetti pag. 12
1.2.3. - Obbligazioni pag. 13

(Per una veloce visione di insieme)

La normativa di cui trattasi può essere brevemente esaminata alla luce dei seguenti punti:

1.2.1. Prodotti:

La normativa si riferisce alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), intendendosi per tali gli apparecchi " …. *Che dipendono , per un corretto funzionamento da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti , appartenenti alle categorie di cui all' Allegato IA (elenco tassativo) , e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua* " . Quindi , ad es. , un taglia erba o un altro utensile col motore a scoppio , o uno scalda acqua a gas , in cui l' energia elettrica è utilizzata per la sola accensione , non rientrano nell' ambito della normativa in esame , in quanto " non dipendono , per un corretto funzionamento " dall' energia elettrica . Sono considerati rifiuti di AEE , ossia RAEE , qualsiasi delle suddette apparecchiature " … *di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l' obbligo di disfarsi* " (art. 6.1.a Dlgs 22/97 , richiamato all' art. 3.b) del Dlgs 151/05) .

L' **Allegato 1 A** al Dlgs 151/2005 contiene quindi un elenco *tassativo* di 10 macro categorie di prodotti che rientrano nella normativa :

1 - Grandi elettrodomestici
2 - Piccoli elettrodomestici
3 - Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
4 - Apparecchiature di consumo
5 - Apparecchiature di illuminazione
6 - Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
7 - Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
8 - Dispositivi medicali (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati)
9 - Strumenti di monitoraggio e controllo
10- Distributori automatici .

L' **Allegato 1 B** al Dlgs 151/2005 contiene un elenco *esemplificativo* di " … *prodotti che devono essere presi in considerazione ai fini del ….decreto e che rientrano nelle categorie dell' Allagato 1 A* " .Tale elenco contiene (i) voci specifiche (ad es. : 3.2.12.Telefoni ; 3.2.14.Telefoni senza filo ; 4.6. Amplificatori audio ; 4.7. Strumenti musicali ecc.) , e (ii) voci generiche (ad es. : 3.2.16 Segreterie telefoniche ed altri prodotti o apparecchiature per

trasmettere suoni , immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione ; 4.8. Altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini , inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione ; 9.4. Apparecchi di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali , ad esempio nei banchi di manovra) .
Sono pertanto escluse dalla normativa RAEE tutte le apparecchiature che non rientrano nelle voci generiche , come meglio illustrate – in modo tuttavia non esaustivo - in quelle generiche (ad es. alimentatori , carica- batterie , UPS ; suonerie per porte , motori elettrici , piastre per circuiti stampati , ecc.) .
Sono inoltre escluse tutte quelle apparecchiature già espressamente coperte da altre direttive europee e corrispondenti norme nazionali di attuazione (art. 2.2. D. 2002/96/CE) . Sono pertanto escluse le autoradio e tutti gli AEE espressamente destinati all' uso nei veicoli (che cadono invece sotto la diversa direttiva D. 2000/537/CE – cosiddetta EVL - attuata in Italia col DLgs 24.06.2003 n. 209 .

Normativa RoHS : sono tuttavia comprese nella normativa RoHS tutte quelle apparecchiature che , ancorché di per sé escluse dalla normativa RAEE , sono incorporate o inglobate in un apparecchiatura AEE nel momento in cui questa è immessa in commercio (es. piastre per circuiti stampati , cavi elettrici , connettori) .

Approfondimento a pag. *16/35*

1.2.3 Soggetti :

Il suddetto Decreto Legislativo stabilisce - tra l' altro - le seguenti obbligazioni in capo ai seguenti
soggetti , tutti quanti convenzionalmente definiti (art. 3.m) , " *Produttori* " :

a) **Importatori** (espressione convenzionale) : soggetti che introducono in Italia da altri paesi (UE o extra UE) e qui commercializzano apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) (es. Samsung Italia importa dalla Corea i suoi prodotti e li immette , ossia li commercializza , nel mercato italiano) .
b) **Produttori veri e propri**: soggetti che producono gli AEE in Italia e qui li commercializzano col proprio marchio (es. Merloni produce elettrodomestici e li commercializza con i suoi marchi).
c) **Traders di prodotti OEM**: soggetti che acquistano da altri, in Italia, i loro prodotti e li vendono esclusivamente col loro proprio marchio (es. Telecom, in ipotesi, acquista terminali telefonici da Ericson e li commercializza col solo marchio Telecom).
d) **Esportatori**: soggetti che producono in Italia i loro prodotti e li commercializzano in altri paesi UE o extra UE: sono tenuti ad ottemperare a certi criteri di progettazione (art. 4) , a iscriversi al Registro nazionale dei soggetti obbligati e ad ottemperare ad alcune altre obbligazioni (art. 13 , 14) , ma NON a farsi carico , ovviamente , dei costi di gestione dei RAEE , posto che questi sono generati e trattati all'estero .

Ai fini del presente documento , i soggetti obbligati a), b) ,c) saranno d'ora in poi collettivamente e convenzionalmente definiti " *Importatori/Produttori* "

Approfondimento a pag. *35* .

1.2.3. Obbligazioni :

1. **RACCOLTA SEPARATA** : con l'entrata in vigore del sistema RAEE - e quindi dalla data che sarà fissata entro la fine del corrente anno ex art. 20 , comma 5 Dlgs 151/06 come emendato dal DL 81/07 - i RAEE , siano essi di provenienza professionale o domestica , *sono soggetti ad una forma di raccolta separata dagli altri rifiuti* . E' stabilito un obiettivo di raccolta di kg 4 per abitante per il 31.12.2008 (art. 6.1) , e obiettivi percentuali (variegati a seconda della tipologia di RAEE) di recupero e reimpiego / riciclaggio per il 31.12.2006 (art. 9.2) (ovviamente quest'ultima data è da ritenersi ormai superata) : nel caso delle apparecchiature di consumo , informatiche e di telecomunicazioni , l'obiettivo di recupero è del 75% in peso medio per apparecchio , e quello di reimpiego/ riciclaggio del 65% , sempre in peso medio per apparecchio .

2. **ONERI ECONOMICI A CARICO DI IMPORTATORI /PRODUTTORI** : con l'entrata in vigore del sistema RAEE , *i costi di ritiro e di trattamento dei RAEE , attualmente a carico delle municipalità , sono a carico di Importatori / Produttori* , in modo individuale o collettivo e in base a modalità che cambiano a seconda che si tratti di (1) RAEE di origine professionale (= responsabilità individuale) o di (2.) RAEE di origine domestica (= 2.1. : responsabilità collettiva per quelli " Storici " ossia quelli immessi sul mercato prima del 31.12.2007 - o della diversa , successiva , data che sarà probabilmente stabilita - 2.2. responsabilità individuale per quelli " Nuovi " ossia immessi dopo la suddetta data) .
Il tutto secondo il seguente schema illustrativo :

NUOVO **=** **immesso sul mercato dopo il 31.12.2007**	**NUOVO** **DOMESTICO** **Responsabilità individuale**	**NUOVO** **PROFESSIONALE** **Responsabilità individuale** **Non è detto cha la " data spartiacque " del 31.12.07 si applichi anche ai RAEE professionali : si attende in proposito un chiarimento di legge**
STORICO **=** **immesso sul mercato prima del 31.12.2007**	**STORICO** **DOMESTICO** **Responsabilità finanziaria collettiva**	**STORICO** **PROFESSIONALE** **Responsabilità individuale eventuale (= solo se si vende un prodotto equivalente nuovo)** **Non è detto cha la " data spartiacque " del 31.12.07 si applichi anche ai RAEE professionali : si attende in proposito un chiarimento di legge**
	DOMESTICO	**PROFESSIONALE**

Approfondimento a pag. *36* e ss.

Eco-contributo ambientale (" Visibile Fee ")
Nel caso di RAEE domestici Storici , fino al 13.02.2011 (fino al 13.02.2013 per i " Grandi elettrodomestici " di cui al numero 1 dell'All. 1 A) , gli importatori/produttori possono indicare separatamente nel prezzo dei prodotti , il costo del trattamento (che non può superare quello di ritiro , trattamento , recupero e smaltimento) , che viene così trasferito , tramite il rivenditore , dal " Produttore " all'acquirente finale (c.d. " eco-contributo RAEE " , o "Visible fee ") .
Approfondimento a pag. *36* e ss .

3. **RAEE Domestici " storici ": RESPONSABILITA' COLLETTIVA – CONSORZI DI PRODUTTORI** : Con riferimento ai prodotti provenienti da nuclei domestici ed immessi sul mercato entro il 31.12.2007 , i produttori adempiono ai propri obblighi di finanziamento delle attività poste a loro carico , " … *istituendo sistemi collettivi di gestione dei RAEE* " (art. 10.1 del Dlgs 151/05) .
Approfondimento a pag. *36* e ss.

4. **ONERI A CARICO DEI DISTRIBUTORI** : I distributori che vendono un apparecchio nuovo , sono obbligati a ritirare gratuitamente *" ... in ragione di uno contro uno . " ,* la corrispondente apparecchiatura usata e a trasportarla *a propria cura e spese* alla piazzola di raccolta locale (quella del comune ove il distributore che ha ricevuto il RAEE è allocato).
Approfondimento a pag. *40* .

5. **REGISTRO NAZIONALE** : è vietata la commercializzazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) da parte di importatori/produttori non iscritti – entro 90 gg. dalla sua costituzione – ad un apposito Registro Nazionale dei soggetti obbligati . Il Registro attribuisce ad ogni importatore/produttore , in esito all'iscrizione , un numero individuale di riconoscimento che entro 30 giorni dal suo rilascio dovrà essere indicato dal produttore " *in tutti i documenti commerciali* " (espressione da interpretarsi nel senso di fatture e forse , prudenzialmente , nel senso di corrispondenza commerciale relativa a specifici affari) onde facilitare l'attività di vigilanza e controllo del rispetto della normativa da parte di tutti i soggetti obbligati .

6. **MARCATURA ED INFORMAZIONI AI CONSUMATORI** :
L'art. 13 impone agli importatori/produttori n. 2 oneri di marcatura e n. 3 oneri di informazione :

a) **1a marcatura (bidone sbarrato) :** dopo l'entrata in vigore del sistema RAEE , è vietata l'immissione nel mercato europeo di AEE che non siano munite dell'apposita *marcatura* indelebile (: etichetta con bidone barrato)
Approfondimento a pag. *38-39*

b) **2a marcatura** (indicazione identificativa del produttore) : per i " nuovi " RAEE immessi nel mercato europeo dopo il 31.12.2007 - o la diversa successiva data che sarà , come si è ricordato , probabilmente stabilita - sussiste una responsabilità individuale di ciascun importatore/produttore : da qui la necessità di potere identificare ciascuno di questi attraverso un'apposita marcatura da definirsi a livello europeo (che al momento non sussiste ancora).
Approfondimento a pag. *39*

c) **1a informativa** : all'interno (o , se ciò non è possibile tramite materiale informativo ad hoc da esporsi presso il punto vendita) delle istruzioni dei prodotti immessi nel mercato nazionale, vanno riportate le istruzioni dettagliatamente indicate all'art. 13.1.
Approfondimento a pag. *39*

d) **2a informativa** : vanno messe a disposizione dei centri di reimpiego e degli impianti di trattamento e riciclaggio , " …le informazioni in materia di reimpiego e di trattamento per ogni tipo di nuova apparecchiatura immessa sul mercato … " .
Approfondimento a pag. *40*

e) **3a informativa** : i Produttori devono comunicare al Registro nazionale dei soggetti obbligati al trattamento dei RAEE , al momento dell'iscrizione , e successivamente ogni anno : (1) il numero e il peso effettivo o il solo peso effettivo delle AEE immesse sul mercato nell'anno precedente , suddivise tra domestiche e professionali ; (2) inoltre sempre annualmente , tramite i Sistemi Collettivi che eventualmente li rappresentano , il peso delle apparecchiature raccolte , reimpiegate , riciclate e recuperate , ed infine (3) le indicazioni relative alla garanzia finanziaria prevista dal Dlgs.151/05 a fronte dell'immissione sul mercato dei nuovi AEE .
Approfondimento a pag. *41*

7. **DIVIETO DI UTILIZZO DI DETERMINATE SOSTANZE (RoHs)** : A decorrere dal 1° luglio 2006 , è vietato immettere nel mercato europeo AEE contenenti piombo , mercurio , cadmio , cromo esavalente , ed alcuni ritardanti di fiamma (bifenili polibromurati – PBB ; etere di difenile polibromurato – PBDE) .
- La definizione di " immesso sul mercato " desta non pochi dubbi e perplessità , ed è tuttora a oggetto di discussione .

In proposito si evidenzia che il mercato di riferimento è (i) quello europeo ai fini della marcatura e del bando delle sostanze vietate dalla normativa RoHS ; mentre (ii) è quello nazionale ai fini dell'obbligo di fornire un'adeguata garanzia finanziaria sui nuovi AEE messi in commercio nonché ai fini di tutti gli oneri finanziari di gestione e trattamento posti in capo agli importatori/produttori .

Quanto al concetto , tuttora dibattuto , di " immesso sul mercato " , si rimanda integralmente a quanto riportato alle precedenti pagine ***4*** e ss della presente Guida Pratica Operativa , nonché negli allegati 1 e 2 .

3

Dettagli sui contenuti del Dlgs 151 / 2005

(Per chi vuole saperne di più)

2.1. - Prodotti ; p. 16
- Domande e risposte p. 21 e ss.
2.2. - Soggetti p. 35
2.3. – Obbligazioni p. 36

2.1. Prodotti

Come si è detto al paragrafo 2 , punto 1.2.1 (pag 16) , gli apparecchi oggetto della normativa RAEE e RoHS sono identificabili attraverso i seguenti 4 criteri :

A) Definizione di AEE contenuta all' art. 3 del Dlgs 151/05

- L'art. 3 dà la seguente definizione di apparecchiature elettriche ed elettroniche o AEE :

" *.... le apparecchiature che dipendono , per un corretto funzionamento da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti , appartenenti alle categorie di cui all' Allegato IA (elenco tassativo) , e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua* " .

Non rientrano tra queste apparecchiature gli apparecchi che non "dipendono"dalle correnti elettriche come fonte di energia primaria (ad esempio in quanto l' energia elettrica svolge una funzione meramente ausiliaria oppure di monitoraggio o controllo) .

Esempi di prodotti esclusi alla stregua della definizione di cui sopra :

- utensili ad aria compressa con supporto di motori a scoppio (ad accensione elettrica)
- ; giocattoli a batteria che sono tuttavia in grado di svolgere la loro funzione primaria di intrattenimento anche senza la batteria (es. una bambola) ;
- cucine a gas dotate di accessori elettrici (es. timer ; luce ecc.) ;
- morsettiere per fili , " ciabatte " , connettori ecc. .

Altri prodotti esclusi :

- **CONSUMABILI , SOTTO ASSIEMI , COMPONENTI**:

Consumabili , sotto assiemi , componenti sono esclusi dall' ambito di operatività della normativa ,salvo il caso facciano parte dell' apparecchio al momento in cui diventa RAEE : ad es . le batterie rientrano nella normativa solo quando non sono estraibili o quando non sono estratte dall' apparecchio quando questo diviene RAEE e viene presentato per il trattamento con la batteria inserita . Lo stesso vale per le cartucce delle stampanti .

- **PRODOTTI NON FINITI**:

NON rientrano nella normativa RAEE tutti quegli apparecchi elettrici o elettronici che non hanno una loro funzione autonoma rispetto all' impianto che necessitano di un installatore o

assemblatore professionale per essere collegati ad altri e quindi svolgere una funzione (es. parti di ricambio, circuiti stampati, motori elettrici, allarmi antifurto non funzionanti indipendentemente dall' impianto ecc.; invece , rientra nella normativa RAEE in quanto NON è un prodotto non finito , un allarme antifurto a batteria , in grado di funzionare da solo) .

- **IMPIANTI ELETTRICI**: non rientrano

- **INSTALLAZIONI FISSE:**

Si ricorda che per "*installazione fissa*" ("Fixed Installation") la Commissione intende una combinazione di diversi apparecchi o parti assemblata da un installatore professionista in un luogo determinato ma non intesa per essere messa in commercio come unità singola o funzionale (ad es. : un sistema di telecomunicazioni; un sistema centralizzato di condizionamento; istallazioni di pompaggio di grandi dimensioni ; impianti industriali) : non rientrano .

- **AUTORADIO , LETTORI CD, STEREO PER AUTO , SISTEMI DI NAVIGAZIONE SATELLITARE , ECC. :**

Tali prodotti sono esclusi dalla normativa RAEE sia nella versione built-in (ossia nel caso di prodotti incorporati nell'autoveicolo al momento della fabbricazione dell'auto e non estraibili), sia nella versione after-sale (ossia nel caso dei modelli estraibili che si possono acquistare ed installare separatamente): ciò in quanto si tratta, come ha chiarito la Commissione Europea con il suo documento FAQ del maggio 2005, di prodotti che ai sensi dell'art. 2.1 della Direttiva RAEE sono già soggetti ad altra specifica normativa (quella relativa alla rottamazione degli autoveicoli a fine vita). Da ricordare che 4 Stati Membri (la Repubblica Slovacca, l'Ungheria, il Belgio e la Svezia) hanno tuttavia autonomamente ritenuto di estendere anche a questi prodotti la normativa RAEE: pertanto i prodotti commercializzati in quei 4 paesi dovranno rispettare la normativa locale e riportare, tra l'altro, la marcatura all'uopo prevista.

- **SISTEMI HI-FI PER AUTO E RELATIVI ACCESSORI, intesi sia come sistemi che come singoli componenti (es. altoparlanti), venduti anche separatamente:**

Ovviamente vale lo stesso discorso di cui sopra, nel senso che detti prodotti sono esclusi.

- **.AMPLIFICATORI e REGISTRATORI HI - FI (non per sistemi car audio):**

Gli amplificatori ed i registratori HI-FI sono chiaramente inclusi tra i prodotti soggetti alla normativa RAEE (e conseguentemente RoHS), essendo espressamente menzionati alla voce 4.5 e 4.6. dell' allegato 1B della D. RAEE e del Dlgs 151/05.

- **SISTEMI HI –FI (sempre non per car audio), intesi sia come sistemi che come singoli componenti separati (es. casse altoparlanti)**

I sistemi HI FI ed i relativi componenti, anche se commercializzati separatamente uno dall'altro (es. casse), sono soggetti a pieno titolo alla normativa RAEE (e RoHS). Si deve ritenete che i medesimi rientrino nella categoria (residuale) 4.8 dell'allegato 1.B.

- **CAVI**

La Commissione Europea, nel suo documento FAQ del maggio 2005, sopra ricordato, ha chiarito (paragrafo 1.13) che "… *Tutti i cavi interni o utilizzati come estensioni o connessioni che fanno parte dell'apparecchio al momento in cui dello stesso ci se ne disfa, sono considerati RAEE . Tutti quanti i cavi utilizzati per installazioni fisse sono a di fuori della normativa RAEE* " . Per la definizione di " istallazioni fisse " , vedi sopra.

B) L' Allegato 1 A contiene un elenco tassativo di 10 macro categorie di prodotti che rientrano nella normativa

Pertanto , prodotti estranei alle suddette macro-categorie sono sicuramente esclusi (es. carica batterie , alimentatori , avvolgi serrande ecc.) .

C) L' Allegato 1 B contiene un elenco esemplificativo dei prodotti che rientrano nella normativa (e quindi nelle macro categorie di cui all' Allegato 1 A)

Esempi di prodotti che non sono ricompresi nell' Allegato 1 A , e conseguentemente neppure nell' Allegato 1 B , e che pertanto NON rientrano nella normativa :
Relè di protezione ; suonerie per porte ; prese di corrente ; connettori elettrici ; adattatori ; convertitori di frequenza ; avvolgi cavi ; sistemi di apertura di cancelli ; sistemi di idromassaggio ; fusibili ; trasformatori ; contatori ; interruttori ; pannelli di controllo ; ecc.

D) Gli AEE esclusi dalla normativa RAEE possono comunque essere soggetti alla normativa RoHS quando costituiscono componenti di prodotti finiti che ricadono nella normativa RAEE

La normativa RoHS si applica solo ai prodotti finiti identificati ai sensi dei punti A,B,C che precedono . Tuttavia , rientrano nella definizione di prodotti finiti anche quegli AEE che sono composti (anche) da parti e componenti che utilizzano le sostanze bandite dalla normativa RoHS . Ne deriva la necessità di considerare pertanto – ai soli fini RoHS – anche le parti ed i componenti .

Si considerino in proposito i seguenti esempi (alla pagina successiva) :

Esempi di parti / materiali che possono contenere sostanze proibite

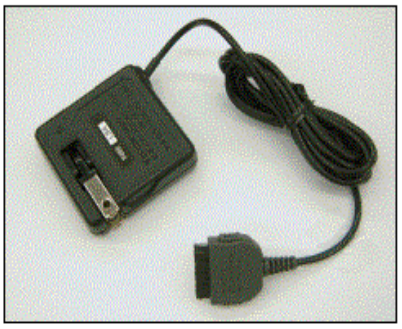

Piombo , cadmio e ritardanti di fiamma polibrominati (PBB – PBDE)

Circuiti stampati , parti , plastiche

Piombo , cadmio e cromo esavalente

Inchiostro delle etichette

Smontaggio

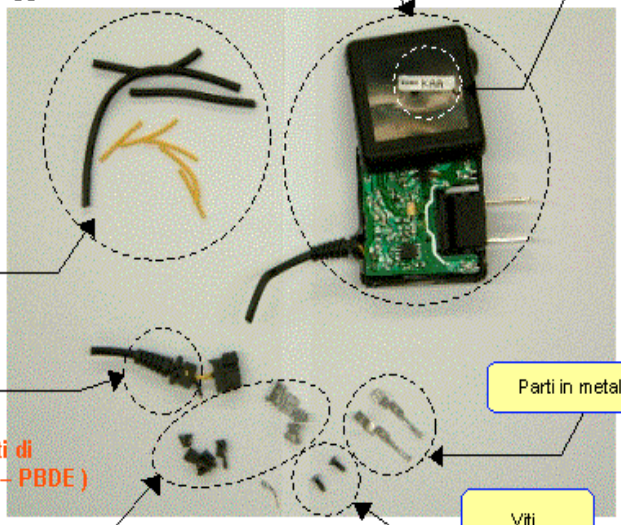

Piombo e cadmio

Guaina dei fili elettrici (interna / esterna)

Piombo e cadmio

Parti in gomma

Parti in metallo

Piombo , cadmio e ritardanti di fiamma polibrominati (PBB – PBDE)

Parti in plastica

Viti

Cromo esavalente

Cristalli: può essere presente piombo
IMQ CSQ
Vetro: può essere presente piombo
Trattamento superficiale: possono essere presenti cromo esavalente, piombo, cadmio
Minuteria interna: verifica dei singoli componenti critici

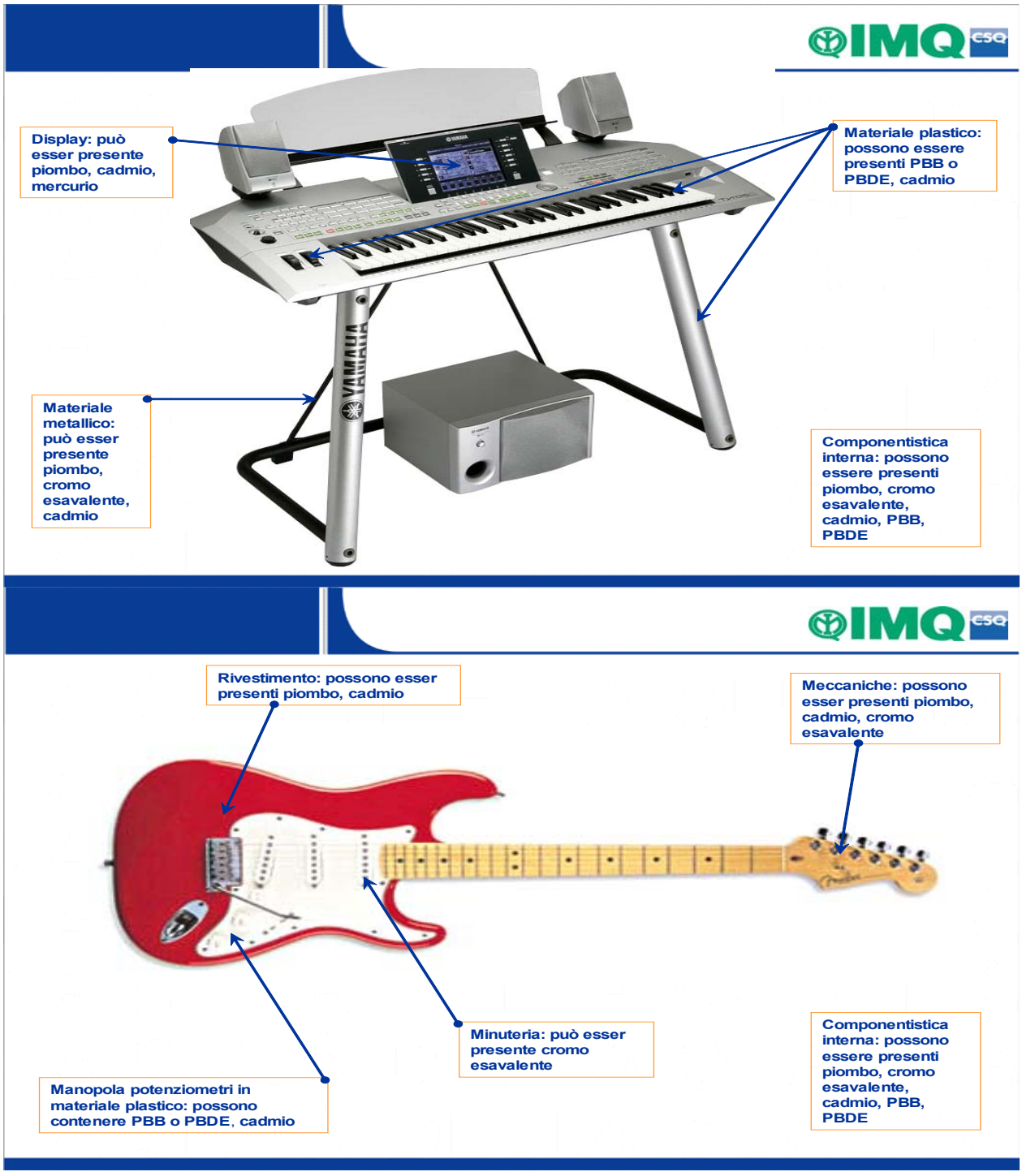
Display: può esser presente piombo, cadmio, mercurio
Materiale plastico: possono essere presenti PBB o PBDE, cadmio
Materiale metallico: può esser presente piombo, cromo esavalente, cadmio
Componentistica interna: possono essere presenti piombo, cromo esavalente, cadmio, PBB, PBDE
Rivestimento: possono esser presenti piombo, cadmio
Meccaniche: possono esser presenti piombo, cadmio, cromo esavalente
Minuteria: può esser presente cromo esavalente
Componentistica interna: possono essere presenti piombo, cromo esavalente, cadmio, PBB, PBDE
Manopola potenziometri in materiale plastico: possono contenere PBB o PBDE, cadmio

Ricordiamo che sono esplicitamente esclusi dall' operatività della normativa RoHS i seguenti prodotti :

- **Categorie 8 (Dispositivi medici) e 9 (Strumenti di monitoraggio e controllo)** di cui all' Allegato 1 A : sono esclusi esplicitamente dall' art. 5.2.a) .

- **Pezzi di ricambio per la riparazione di AEE immesse sul mercato prima del 1° luglio 2006** (cfr art. 5.2.b) : manca tuttavia una definizione univoca di " *pezzi di ricambio* ") .

- **AEE immesse sul mercato prima del 1° luglio 2006 e successivamente reimpiegate** (cfr art. 5.2.c) : le apparecchiature devono però essere effettivamente " reimpiegate " e non ricondizionate e vendute , in tutto o in parte , come apparecchiature nuove ; si ritiene infatti che in quest' ultimo caso l' esenzione non si applichi .

2.1. - Domande e risposte

Domande e risposte
sui prodotti compresi o esclusi dalla normativa RAEE
e/o da quella RoHS:

:

Si riportano qui di seguito alcune " Domande e risposte " relative a quesiti finora risolti da ANDEC sulla base di specifici quesiti posti da associati e/o consorziati al Consorzio Re.Media :

Indice

1. ADATTATORI VHS
2. ALIMENTATORI E CARICA – BATTERIE
3. ALLARMI
4. ALTRE TIPOLOGIE DI PRODOTTI (Alimentatore Phantom ; Distributore di alimentazione ; Alimentatore stabilizzato ; Riduttore di tensione ; Trasformatore ; Piastra ramata)
5. AUTORADIO – FANALI PER AUTO – ALTRI PRODOTTI DA INSTALLARE SU VETTURE
6. CAMPANELLI
7. CAVI SCART , RCA , CONNETTORI
8. CASSE ACUSTICHE
9. CENTRI ASSISTENZA TECNICA E NORMATIVA RoHS
10. CENTRALINI TELEFONICI
11. CIABATTE – PRESE ELETTRICHE - MULTI PRESE
12. CYCLETTE – APPARECCHI PER LO SPORTS
13. COMPONENTI SISTEMI HI-FI
14. COMPRESSORI ELETTRICI
15. CONDIZIONATORI DI RETE ELETTRICA (Alimentatori)
16. CUSTODIE
17. GENERATORE DI CORRENTE
18. GIOCATTOLI
19. IMMISSIONE NEL MERCATO AI FINI RoHS
20. LAMPADINA AD INCANDESCENZA / TORCIA LED /LAMPADARI DOMESTICI PER LAMPADE AD INCANDESCENZA

21. LAMPADE FLUORESCENTI

22. LETTORE MP3- CARD READER – ADATTATORE 220712V – USB SIM EDITOR

23. MARCATURA

24. MICRO CAMERA DA IMPIANTO

25. MONITOR PROFESSIONALE – KIT CONTROLLI VIDEO – MINI CAMERA

26. PANNELLI SOLARI

27. PROTOTIPI PREDISPOSTI NELL' AMBITO DI ATTIVITA' di ENGINEERING

27. RIDUTTORE DI TENSIONE – DOPPIO FILTRO PER DISTURBI – AMPLIFICATORE HF DI POTENZA

28. PROGRAMMATORI

29. RIDUTTORI DI TENSIONE- FILTRI – AMPLIFICATORE DI POTENZA

30. RICAMBI – STAGNO PER SALDATURE

31. RoHS – CONSEGUENZE NEL CASO DIDIFETTO DI CONFORMITA'

32. SENSORI

33. SISTEMI DI AVVITATURA–SISTEMI DI ALIMENTAZIONE VITI E RIVETTI – CACCIAVITI ELETTRICI INDUSTRIALI

34. SISTEMA TELEFONICO DI RISPOSTA AUTOMATICA DI CORTESIA – SISTEMI DI MESSAGGERIA VOCALE – SISTEMI VARI VOICE OFFICE – SISTEMA GESTIONE CASELLE VOCALI

35. SOCIETA' STRANIERE E REGISTRO

36. STAZIONI METEO E MISURATORI DI SEGNALI PER RICERCA SATELLITI

37. SPEAKERS – CUFFIE - CASSE

38. SWITCH PER STAMPANTI

39. TASTIERE – MOUSE

40. TIMER

000ooo000

1. ADATTATORI VHS (CASSETTE)

D.: Vorremmo importare un adattatore VHS - Super8 con motorino integrato e batteria da 1,5V. Questo tipo di prodotto ricade nelladirettiva RoHS?

R.: Il prodotto da lei menzionato è sicuramente un AEE , ossia un apparecchio elettronico soggetto alla normativa RAEE sul trattamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita , di cui al D.Lgs 151/05 : infatti , non si tratta di un componente, ma di un prodotto finito , anche se per esercitare la sua funzione deve essere inserito manualmente in un videoregistratore .

Rientrando nella copertura della normativa citata , è altresì assoggettato alla normativa RoHS , come precisato all' art. 5.1 del citato D.Lgs 151/05.

2. ALIMENTATORI E CARICA – BATTERIE

- **D.1 :** Gli alimentatori ed i carica-batterie , rientrano nella normativa RAEE e RoHS ?

R.:La guida ORGALIME 2005 tratta questi prodotti a pagina 5 (vedi n° III) e a pag. 22. : come regola generale , gli alimentatori ed i carica batterie non rientrano nella normativa RAEE né in quella RoHS , in quanto non sono ricompresi in alcuna delle macro-categorie di cui all' Allegato 1.A al Dlgs 151/05 ; tuttavia, se si tratta di un carica batterie o di un alimentatore dedicato , che funziona cioè SOLO con un determinato modello di prodotto (es. il carica batterie di un telefonino cellulare) è soggetto alla normativa RAEE e RoHS così come il prodotto al servizio del quale è inteso funzionare

- **D.2 :** La ns. società produce una linea completa di Alimentatori Stabilizzati a tecnologia sia Lineare che Switching con alimentazione a 230 Volt di cui sotto riportiamo foto e specifica.
Avendo dubbi riguardo a questa tipologia di prodotti, siamo cortesemente a chiederle: questi prodotti rientrano nella direttiva RoHS OPPURE SI POSSONO CONSIDERARE FUORI ?

R. : La guida ORGALIME 2005 tratta questi prodotti a pagina 5 (vedi n° III) e a pag. 22. : come regola generale , gli alimentatori ed i carica batterie non rientrano nella normativa RAEE né in quella RoHS , in quanto non sono ricompresi in alcuna delle macro-categorie di cui all' Allegato 1.A al Dlgs 151/05 ; tuttavia, se si tratta di un carica batterie o di un alimentatore dedicato , che funziona cioè SOLO con un determinato modello di prodotto (es. il carica batterie di un telefonino cellulare) è soggetto alla normativa RAEE e RoHS così come il prodotto al servizio del quale è inteso funzionare .

3. ALLARMI

- **D.:** Allarmi : se sono componenti di un impianto elettrico sono esplicitamente esclusi sia dalla RAEE che dalla ROHS.
Ma l'allarme venduto da solo che funziona a pile o anche via cavo o wireless che sarà installato dal cliente finale è soggetto a RAEE e ROHS? O rimane esclusa in quanto strumento di controllo/monitoraggio?

R.: Gli allarmi stand alone (con batterie) rientrano nella normativa RAEE ma sono esclusi da quella RoHs in quanto ricompresi , in effetti , nel gruppo 9 dell' allegato 1B (Cfr art.5.2.a del Dlgs 151/06)

4. ALTRE TIPOLOGIE DI PRODOTTI POSSIBILMENTE ESCLUSI DALLA NORMATIVA RAEE-RoHS

- **D.:** Dopo aver letto la guida Orgalime da Lei gentilmente inviata, ho personalmente ancora qualche dubbio sull'applicabilità delle due direttive per i seguenti articoli:
- Alimentatore phantom mod. AP-2000
- Distributore di alimentazione mod. PLC-2200
- Alimentatore stabilizzato da banco mod. DSP-123 / 125 / 712
- Riduttore di tensione stabilizzato da auto 10 A mod. RT-10
- Trasformatore di alimentazione monoblocco
- Trasformatore di alimentazione toroidale
- Piastra ramata per circuiti stampati
Se fosse possibile, Le chiederei un parere in merito.

R.: Diamo per scontato – in mancanza di Vs. informazioni contrarie – che tutti o quasi i prodotti da Voi indicati (compresa la " piastra ramata " per circuiti) siano dei componenti privi di una

specifica funzione , funzione che acquistano nel momento in cui sono venduti congiuntamente con un altro prodotto con cui sono assemblati o incorporati : ora , (i) se quest' ultimo prodotto è un " sistema " assemblabile solo da un tecnico qualificato e non dall' utente finale (ad es. un sistema di allarme , o un impianto per il controllo dei carichi elettrici , ecc.) , non c' è dubbio che il sistema in quanto tale , e quindi tutti i suoi componenti , non è soggetto alla normativa RoHS ; (ii) se invece il componente è venduto assieme (o incorporato in) un prodotto che è soggetto alla normativa RoHS in quanto non si tratta di un " sistema " né di un prodotto espressamente escluso , seguirà la sorte di quest' ultimo e sarà pertanto soggetto alla normativa RoHS . (Quanto agli alimentatori , si rimanda anche alla FQA n°. 2) .

5. AUTORADIO – FANALI PER AUTO – ALTRI PRODOTTI DA INSTALLARE SU VETTURE

- **D.1** : Autoradio , lettori MP3 , ed , in genere , prodotti audio o video da installare in auto o già installati quando si acquista un veicolo : si puo' concludere che (a meno dei 4 stati citati) , che una autoradio (sia essa di primo impianto built-in o di after market), un lettore cd/mp3/dvd, un tft monitor, non sono regolamentati dalla normativa RAEE ma bensì dal quella sulla rottamazione degli autoveicoli a fine vita (c.d. ELV) ? Interpreto bene?

R.: TUTTI I PRODOTTI DA LEI INDICATI , IN QUANTO E NELLA MISURA IN CUI SONO DESTINATI AD ESSERE INSTALLATI SUI VEICOLI , RIENTRANO NEL DISPOSTO DEL DLgs 24.06.2003 n. 209 , CHE HA ATTUATO IN ITALIA LA D. 2000/537/CE , COSIDDETTA " ELV "

- **D.2** :Allora quale simbolo bisogna apporre su tali prodotti per poter dire che sono a norma ELV?

R.: NESSUNO , IN QUANTO E' PREVISTA , in capo ai fornitori dei componenti , UNA SPECIALE NOMENCLATURA SOLO PER " ...L' ETICHETTATURA E L' IDENTIFICAZIONE DI COMPONENTI E MATERIALI IN MATERIE PLASTICHE DI VEICOLI , DI PESO SUPERIORE A 100 GRAMMI ... " (Cfr Decisione della Commissione del 27.02.2003) .

- **D.3** : Inoltre il costruttore oltre al simbolo su prodotto, deve rilasciarmi una sua autocertificazione ?

R.: COME SI E' DETTO , NON E' PREVISTO ALCUN SIMBOLO AMBIENTALE . QUANTO ALLA AUTOCERTIFICAZIONE , E' OPPORTUNO PROVARE A FARSELA RILASCIARE , MA IL FORNITORE NON E' SICURAMENTE OBBLIGATO . TALE PRINCIPIO VALE SENZ' ALTRO ANCHE PER LA NORMATIVA ELV IN ESAME .

- **D.4:** Esiste un termine oltre il quale i prodotti non ELV non possono piu' essere commercializzati?

R.: PENSO CHE LEI VOGLIA RIFERIRSI AI PRODOTTI ELETTRICI ED ELETTRONICI DESTINATI AD ESSERE INSTALLATI SU UN AUTOVEICOLO CHE NON SIANO CONFORMI AI REQUISITI STABILITI AGLI ART. 9 , COMMA I , ED ALL ' ALLEGATO II DEL DLGS 209/2003 : IL TERMINE ERA IL 1° LUGLIO 2003 .

- **D.5**: Essendo un' azienda metalmeccanica di commercializzazione di strumenti elettrici ed elettronici
(es.: fanali e cruscotti) per motoveicoli a due ruote, per "minivetture", e per mezzi agricoli (trattori), rientriamo nell'ambito di quanto prescritto dalla direttiva RoHS con decorrenza al 01/07/06 ?

R.: I PRODOTTI DA LEI INDICATI , IN QUANTO DESTINATI AD ESSERE INSTALLATI SUI VEICOLI , RIENTRANO NEL DISPOSTO DEL DLgs 24.06.2003 n. 209 , CHE HA ATTUATO IN ITALIA LA D. 2000/537/CE , COSIDDETTA " ELV " (Direttiva sulla rottamazione dei veicoli a fine vita) . Si tratta pertanto di prodotti estranei alla normativa RoHS da Lei citata , e per i quali non vale la data del 1° luglio 2006 , come chiarito dalla stessa Commissione Europea con il suo documento FQA del maggio 2005 .

- **D.6**: La ns. società produce Riduttori di Tensione da 24 a 12 Volt e Amplificatori R.F. alimentati a 12 Volt e a 24 Volt. L'utilizzo di questi dispositivi è dichiarato per mezzi mobili quali: Autovetture, Furgoni, Camion, Imbarcazioni ecc. pertanto pensiamo che tutte queste famiglie di dispositivi siano fuori dalla normativa RoHS ed eventualmente rientrino nella normativa ELV European Directive 2000/53, ci confermi se la ns. tesi è corretta.

R.: I riduttori di tensione vengono considerati al di fuori del campo RAEE e RoHS in quanto non rientranti nelle categorie di cui all' Allegato 1.A e 1 B.
I medesimi sono , inoltre , come Lei ci comunica, destinati ad essere montati su veicoli (noti tuttavia che la destinazione non può riflettere una mera dichiarazione di marketing ma deve essere oggettiva (la Commissione nel documento FQA del maggio 2005 , parla di prodotti " specifically designed to be used in vehicles") : in altri termini , non è sufficiente , al fine di sottrarre un prodotto alla normativa RAEE e RoHS , presentarlo come un prodotto ottimale per

i veicoli , se questo (i) è comunque in grado di funzionare benissimo anche fuori dai veicoli e (ii) può comunque avere un senso / un uso pratico effettivo se installato o usato al di fuori di un veicolo .)

- **D.7** : La nostra azienda opera esclusivamente nel **car audio** e quindi i nostri prodotti sono esclusi dal campo di applicazione del d.lgs. 151-05 e dai relativi adempimenti, sopratutto in relazione al recupero delle AEE. La nostra Azienda commercializza però in Italia, oltre ai propri brand, un brand americano di apparecchiature CAR AUDIO che ha all'interno del suo catalogo uno strumento di misura che non è nato o progettato per essere installato in auto, bensì per effettuare misurazioni di grandezze acustiche.
Noi temiamo che tale strumento ricada nel campo di applicazione della RAEE e del d.lgs. 151-05 e che quindi continuare a commercializzarlo dopo il 13/8/06 (proroghe a parte) costringerebbe l'azienda ad assolvere agli obblighi di cui al predetto decreto. Cosa ne pensa?

R.: Posso solo segnalarLe che i prodotti di " monitoraggio e controllo " (cat. 9 dell' all. 1.B) sono esclusi dalla normativa RoHS (art. 5 Dlgs 151/05) ma compresi in quella RAEE .

6. CAMPANELLI

- **D.1 :** Campanelli: a fili o wireless, sono strumenti di controllo e monitoraggio quindi esclusi sia da RAEE che da ROHS?

R.: CORRETTO nella conclusione , non nella motivazione : non sono strumenti di controllo o monitoraggio ma sono comunque parti di un impianto . NON svolgono alcuna funzione da soli. A meno che per " campanelli " si intenda allarmi stand alone (con batterie) : in tal caso rientrano nella normativa RAEE ma sono esclusi dal RoHs in quanto ricompresi , in effetti , nel gruppo 9 dell' allegato 1B .

- **D.2** : CAMPANELLO SENZA FILI (con portata fino a 100 metri) ALIMENTATO A BATTERIE (per utilizzo come campanello oppure come segnale di chiamata/soccorso in presenza di persone anziane) :

R. : **Rientra nella normativa RAEE in quanto è un prodotto finito (svolge la sua funzione senza necessità di ulteriori connessioni che per la loro complessità richiedono l' intervento di un installatore professionale) .Considerato che può essere utlizzato anche come campanello , direi che rientra anche nella normativa RoHS , non potendo essere assimilato del tutto agli apparecchi di monitoraggio e controllo (All. 1.B.9) , non soggetti a RoHS ex art. 5 Dlgs 151/05 .**

7. CAVI SCART , RCA , CONNETTORI

- **D.:** Cavi scart, rca, connettori: a priori esclusi dall'applicazione della Direttiva ROHS perché venduti da soli, non con un prodotto finito soggetto a ROHS. Però sono soggetti alla WEEE?

R.: I prodotti menzionati sono soggetti alla normativa RoHS se sono incorporati in un apparecchio che vi è soggetto , e a quella RAEE solo se sono parte dell' apparecchio stesso quando questo è a fine vita e diventa RAEE .

8. CASSE ACUSTICHE

- **D.1 :** Gentili Signori, avremmo bisogno di sapere se le casse acustiche rientrano negli scopi della ROHS. Attendiamo notizie, grazie

R.: Non c' è alcun dubbio che le casse acustiche rientrino nella normativa RAEE ed in quella RoHS , a meno che siano progettate e destinate ad essere esclusivamente montate sui veicoli .

- **D.2** : In merito alla sua risposta , desideravo sapere se nella determinazione della destinazione d'uso di accessori come ad esempio gli altoparlanti per auto, oltre alla destinazione intesa in buona fede dal produttore e dall'importatore europeo, intervengono anche criteri ulteriori, essendo indubbio che i medesimi altoparlanti possano in linea di principio espletare la propria funzione anche al di fuori di un autoveicolo, qualora opportunamente installati.

R. :
La destinazione che rileva ai fini dell' applicabilità della normativa ELV anziché di quella RAEE-RoHS , non è quella " di buona fede " ma quella tecnica di prodotto : ossia in ipotesi gli altoparlanti , per essere installati al di fuori di un autoveicolo , necessitano di un adattamento (per esempio di un raddrizzatore di corrente e di un trasformatore) , non fornito con l' apparecchio ma acquistabile separatamente o effettuabile da un operatore esperto . Senza tale kit aggiuntivo o elaborazione manuale di un tecnico professionista , non sono idonei ad essere installati al di fuori di un veicolo . Quindi si applica la normativa ELV e non quella RAEE – RoHS .

9. CENTRI ASSISTENZA TECNICA E NORMATIVA RoHS

- **D**.: È necessario preparare per nostri centri assistenza una lettera da far controfirmare con cui gli stessi dichiarino di essere RoHS compliance nei loro tools?
In generale sono necessarie altre iniziative per la nostra tutela?

R.: **E' vietato immettere nel mercato , dal 1° luglio in poi , apparecchiature non conformi alla normativa RoHS .**
Quanto alle parti di ricambio , quelle destinate alla riparazione di prodotti immessi nel mercato entro il 30.06.2006 sono esenti dai requisiti RoHs , e possono pertanto essere immesse nel mercato anche dal 1° luglio 2006 in poi (cfr. art. 5.2.b del Dlgs 151/05) , mentre non possono essere immesse parti di ricambio contenenti le sostanze vietate ai sensi della normativa RoHS , se destinate invece a riparare prodotti immessi nel mercato dopo il 30 giugno (Cfr. FQA della Commissione, ed. maggio 05 , pag. 11 par. 1.8)

Ciò premesso , si rileva che i centri di assistenza tecnica autorizzati (CAT) non immettono prodotti sul mercato , ma riparano prodotti già immessi , utilizzando parti di ricambio che vengono immesse nel mercato da altri , a monte nella catena distributiva che arriva fino ai CAT . Sotto questo profilo , pertanto , I CAT sono estranei alal normativa RoHS .

Tuttavia , è necessario che i CAT utilizzino per Le riparazioni , SUI PRODOTTI IMMESSI IN COMMERCIO DAL 1° LUGLIO 2006 IN POI , solo prodotti RoHS - conformi (per esempio , parti di ricambio conformi alla normativa RoHS ; soldering lead free con una quantità di piombo nell' ambito dello 0,1% per materiale omogeneo ecc.) , in quanto se ci fossero verifiche sul campo su detti prodotti , sarebbe e rilevata la presenza di sostanze / parti di ricambio non conformi che sarebbe difficile o impossibile dimostrare sono state introdotte in sede di riparazione e che non erano presenti fin dall' inizio . Si può pertanto ipotizzare un' apposita clausola contrattuale in proposito (o una lettera integrativa al contratto di assistenza tecnica) .

10. CENTRALINI TELEFONICI

- **D.:** Si chiede se rientrino nella normativa RAEE i centralini telefonici , intesi come apparecchi da installare da operatori esperti , che non hanno una funzione separata rispetto ad un impianto di comunicazioni in cui sono incorporati (Insomma : funzionano solo come parte di questo impianto comunicazioni più complesso)

R.: I prodotti descritti sono esclusi in quanto considerati parte di un altra apparecchiatura/impianto e non quali prodotti finiti , così come illustrato a pag. 7 , punto 5 della Guida FQA della Commissione .

11. CIABATTE – PRESE ELETTRICHE - MULTI PRESE

- **D.1 :** CIABATTE : a priori vendute da sole, non con un prodotto finito soggetto a RAEE / ROHS, non sono soggette a RAEE/ROHS . Corretto ?

R.: CORRETTO . Non sono soggette a nessuna delle due normative .

- **D.2 :** Ho un forte dubbio sull'applicabilità o meno delle direttive RAEE e RoHS per le seguenti 2 tipologie di prodotti:
PRESA DI CORRENTE A RADIOFREQUENZA 433 MHz COMANDABILE A DISTANZA
MULTIPRESA DI CORRENTE CON CAVO E INTERRUTTORE ON/OFF

R.: (i) la presa a radiofrequenza comandabile a distanza rientra sicuramente nella normativa RAEE nonché in quella RoHS . (ii) La multipresa con cavo ed interruttore non rientra nella normativa RAEE né , per sé , in quella RoHS . infatti non dipende da correnti elettriche per il suo corretto funzionamento .

12. CYCLETTE – APPARECCHI PER LO SPORT

D.1 - Cyclette: Ha il computerino integrato nel prodotto, che serve come monitoraggio ma non serve per il funzionamento della cyclette. La forza/attrito della pedalata viene regolata tramite una manopola a funzionamento meccanico, pertanto la cyclette funziona anche se il computerino è "spento".
E' un RAEE ??
R.:
NON c' è dubbio che non si tratta di un AEE e quindi di un RAEE , in quanto l' apparecchio non dipende da correnti elettriche per il suo corretto funzionamento ,(CfrArt. 3.1.a D. Lgs 151/05) .

D .2 – Domanda valida solo se la risposta al punto 1 è NO. : la società ha messo il bidone barrato anche sulle cyclette di cui al punto 1, immesse sul mercato nel 2006. Se queste cyclette non sono AEE ai fini del D.Lgs 151/05 , ciò cosa comporta ? Essendoci il bidone barrato il Produttore deve comunque dichiarare questi prodotti al registro ?
R.:
NON comporta nulla . Se non sono AEE , l' etichetta col bidoncino barrato erroneamente apposta nulla aggiunge e nulla toglie , né è prevista alcuna sanzione .

13. COMPONENTI SISTEMI HI-FI

- **D.:** UNITA' DI POTENZA PA DA RACK / PREAMPLIFICATORE MISCELATORE DA RACK (entrambi da installare in sistemi RACK (amplificazione professionale): rientrano nella normativa RAEE e RoHS ?

R.: Se , pur essendo un prodotto professionale , si collega al resto del sistema (di cui al RACK) con una semplice connessione " plug and play , rientra nella normativa RAEE e RoHS in quanto è un prodotto finito .

14. COMPRESSORI ELETTRICI

- **D.:** COMPRESSORE ELETTRICO :

R.: I compressori elettrici non sono menzionati espressamente da alcuna delle macro-categorie dell' All.1.A , né si può ritenere che comunque vi rientrino attraverso un' interpretazione estensiva , in quanto non sono neppure menzionati in alcuna delle sotto-categorie merceologiche esemplificative di cui all' All. 1.B . Devono pertanto ritenersi esclusi .

15. CONDIZIONATORI DI RETE ELETTRICA

- **D.:** I condizionatori di rete elettrica , che sono degli alimentatori , sono comp5esi nella normativa RoHS ?

R.: " Condizionatori di rete elettrica " sono degli alimentatori sofisticati , e quindi come tutti gli limentatori , sono esclusi , in quanto non espressamente indicati all' Allegato 1 A al D.Lgs 151/05.

16. CUSTODIE

- **D. :** Un nostro prodotto elettronico RoHS compliant è immesso sul mercato in una valigetta di alluminio che il fornitore dichiara non essere RoHS compliant. .Andiamo incontro a qualche violazione della direttiva e del decreti 151/05, in caso di imballo di prodotto non conforme?

R.: gli imballi sono esclusi dalla copertura RoHS .La valigetta non è un imballo ma un contenitore ; mi sembra del tutto distinta dal prodotto e pertanto comunque estranea alla normativa RoHS .

17. GENERATORE DI CORRENTE

- **D.:** Il GENERATORE DI CORRENTE ALIMENTATO A MISCELA DI BENZINA E OLIO rientra nella normativa di cui al Dlgs 151/05 ?

R.: No . Infatti , non dipende " … per un corretto funzionamento , da correnti elettriche … " (art. 3.1.a) ed è pertanto escluso .

18. GIOCATTOLI

- **D.:**

(1) Il simbolo del bidone barrato riguarda solo tutti i prodotti elettrici e elettronici oppure deve essere riportato su ogni confezione di gioco (anche quelli che NON contengono componenti elettriche e elettroniche che ricadono nella disciplina RoHs)?

(2) I prodotti come befana con luci e suono, bambolotto luci e suono devono riportare anch'essi il bidone sbarrato nell'apposita etichetta CE?

R.:
(1) La risposta giusta è la prima tra le due prospettate : il simbolo del bidone barrato riguarda solo i giocattoli costituenti AEE , ossia quelli che , avendo componenti elettroniche , dipendono da correnti elettriche e/ o campi elettromagnetici per il loro corretto funzionamento .

(2) Se la funzione elettrica (ossia l' illuminazione ed il suono ai quali Lei accenna) è ESSENZIALE per il corretto funzionamento - godimento della befana o del bambolotto " luci e suono " (e mi sembrerebbe di sì , stando alla Sua descrizione) questi devono considerarsi AEE (ossia apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e quindi vanno trattati come tutti gli altri apparecchi suscettibili di diventare RAEE (= occorre il simbolo col bidoncino barrato) . Nel dubbio , è meglio assumere un atteggiamento ragionevolmente prudente .

19. IMMISSIONE NEL MERCATO AI FINI RoHS

- **D. 1 :**

La nostra azienda produce nel far-east, AEE delle quali cura direttamente il progetto ed il design.
Il fornitore ci spedisce quindi prodotti finiti imballati e pronti per la vendita, recanti solo i nostri marchi. Acquistando F.O.B. diventiamo proprietari dei prodotti nel momento in cui gli stessi sono caricati in nave e da quel momento decorrono i termini di pagamento verso il fornitore e la merce viene caricata sul nostro sistema gestionale.

In questa fattispecie lo sdoganamento (immissione in libera pratica) costituisce per noi l'immissione sul mercato dei prodotti?

R. :
Nel caso di specie , a mio avviso , il prodotto deve considerarsi immesso nel mercato UE nel momento dello sdoganamento e immissione in libera pratica , posto che questo è il punto di non ritorno oltre il quale il prodotto arriverà , nei tempi organicamente necessari , all' acquirente finale , uscendo dal mercato (questa è la ratio della legge nel prevedere la data del 30 giugno ai fini del concetto di immesso nel mercato) . Sul punto , tuttavia , mancano tuttora certezze assolute .

- **D .2.:** Termostati , timer, rilevatori gas/fumo: ricadono nel campo della RAEE,
ma non nel campo di applicazione della ROHS ?

R. : CORRETTO (Cfr art.5.2.a del Dlgs 151/06).

20. LAMPADINA AD INCANDESCENZA / TORCIA LED / LAMPADARI DOMESTICI PER LAMPADE AD INCANDESCENZA

- **D. 1 :** La torcia LED portachiavi rientra nella normativa RAEE e RoHS ?

R. : il LED è un componente della lunghezza di pochi millimetri , inserito in un circuito elettrico , che produce una piccola quantità di luce ma che , a differenza delle lampade ad incandescenza , è privo di bulbo e di filamento: esso emette luce sfruttando il movimento di elettroni in un materiale semiconduttore che converte direttamente la corrente elettrica in luce . Il LED consiste di diversi strati di materiale semiconduttore ; quando il diodo è attivato , la luce viene generata in uno di questi strati sottili , definito lo strato attivo . A differenza delle lampade ad incandescenza , che producono uno spettro di luce continua, il LED emette una luce di colore o lunghezza d' onda diversa a seconda del materiale posto alla base del chip .
Il LED non rientra pertanto in alcuna della " sorgenti luminose " espressamente menzionate all' Allegato 1 B 5.2/5.5 né tecnicamente nella definizione di " Apparecchiature di illuminazione " di cui all' Allegato 1 A .5 , almeno alla stregua della norma *CEI EN 60598-2-20* .
Pertanto si deve ritenere ad oggi che il LED sia estraneo alla normativa RAEE . Non è escluso che in futuro venga fatto rientrare , così come deciso dalle competenti autorità nazionali competenti di alcuni paesi della UE

- **D.2:** Luci notte a led: questa luce si attacca alla corrente però funziona anche con un led. Quindi senza la corrente. E' soggetta a ROHS come sorgente luminosa o no?

R.: Le luci notte che NON funzionano a LED sono soggette sia a RAEE che a RoHS in quanto possono comunque svolgere la funzione di illuminazione anche al di fuori dell' impianto , come precisato anche a pag. 8 , 3°Cpv, della Guida Orgalime . Nel caso di LED , vedasi quanto sopra esposto .

21. LAMPADE FLUORESCENTI

- **D. 1 :** Vorrei chiedere se le lampadine fluorescenti (quelle a risparmio energetico) hanno bisogno della RoHS al pari di quelle a incandescenza

R. : La risposta è sì , infatti le lampade fluorescenti , come saprà , sono espressamente menzionate all' allegato 1.B , alla voce 5.2 e 5.3. : anche se l' allegato 1.B non è richiamato all' art. 5 (RoHS) del Dlgs 151/05 , che fa riferimento solo all' Allegato 1 (da qui , presumo , la Sua domanda) , va da se che , riferendosi l' allegato 1B all' allegato 1A , è anch' esso da considerarsi come implicitamente richiamato al fine di identificare i prodotti soggetti alla normativa RoHS .

- **D.2:**LAMPADA FLUORESCENTE SOTTOPENSILE 220V **:**

R.: Evidentemente rientra , essendo espressamente menzionata all' All. 1 A., punto 5 , e all' All 1 B , punto 5.3 .

22. LETTORE MP3- CARD READER – ADATTATORE 220712V – USB SIM EDITOR

- **D.:** Innanzitutto la ringrazio per la consulenza che ci fornisce e per la precisione delle sue risposte. Ho trovato davvero molto nelle sue dispense, ma ho ancora qualche dubbio (sempre per RAEE e ROHS) per i seguenti articoli:

- lettore MP3 portatile (e suoi componenti)
- card reader (le allego foto, è quell'aggeggio che permette di leggere diverse memory card e collegarle al pc)
- adattatore 220/12V (le allego foto, è l'aggeggio che permette di "trasformare" la corrente da 220V a 12V)
- USB SIM editor (l'aggeggio che permette di leggere la SIM e trasferire i dati su pc) .

R.: Rispondo qui di seguito ai quesiti :
- lettore MP3 portatile (e suoi componenti) ;
IL LETTORE RIENTRA , AVENDO UNA FUNZIONE SEPARATA BEN DEFINITA
- card reader :
il CARD READER RIENTRA PER LO STESSO MOTIVO DI CUI SOPRA
- USB SIM editor :
L' USB SIM EDITOR RIENTRA PER LO STESSO MOTIVO DI CUI SOPRA
- adattatore 220/12V
NON RIENTRA , NON ESSENDO INDICATO NELLE CATEGORIE DI CUI ALL' ALL. 1.A.

23. MARCATURA

- **D.1 :** In riferimento alla normativa in oggetto siamo a richiederVi alcune delucidazioni, sorte dopo una prima lettura della guida pratica che ci avete inviato.

1. In riferimento alla marcatura , questa può essere apposta anche sul fondo (parte sotto che va a contatto con il tavolo) dell'amplificatore?
2. La normativa REE se non abbiamo capito male va applicata anche sulle casse acustiche, essendo però tutte in legno non riscontriamo alcun modo per effettuare la marchiatura del bidone barrato.

R.:
(1)
LA LEGGE PREVEDE CHE IL SEGNO SIA APPOSTO IN MODO CHIARO , VISIBILE ED INDELEBILE . SAREBBE MEGLIO NON APPORLO SUL FONDO ANCHE SE PROBABILMENTE NESSUNO SOLLEVERA' MAI CONTESTAZIONI IN PROPOSITO . VI RICORDO INOLTRE QUANTO PRECISATO AL PUNTO SUCCESSIVO , PER LE CASSE .
(2)
IL SIMBOLO VA ANCHE SULLE CASSE ACUSTICHE (CHE , SE NON SONO DESTINATE AD ESSERE INSTALLATE ESCLUSIVAMENTE SULL' AUTO , SONO SOGGETTE ALLA NORMATIVA RAEE) . l' ART. 13 .5 PRECISA CHE " *NEL CASO IN CUI L' APPOSIZIONE DEL SIMBOLO ... SIA RESA IMPOSSIBILE DALLE DIMENSIONI O DALLA FUNZIONE dell' APPARECCHIATURA , IL MARCHIO STESSO E' APPOSTO IN MODO VISIBILE SULLA CONFEZIONE , SULLE ISTRUZIONI E SUL FOGLIO DI GARANZIA* " .

- **D.2 :** IL SIMBOLO DEL CESTINO CON CROCETTA COSA RAPPRESENTA ?

R.: IL SIMBOLO DEL BIDONE BARRATO (attinente alla normativa RAEE e non a quella ELV) SIGNIFICA ESSENZIALMENTE CHE IL PRODOTTO VA RACCOLTO SEPARATAMENTE DAGLI ALTRI RIFIUTI . A QUESTO PROPOSITO , VOGLIA CORTESEMENTE CONSULTARE QUANTO RIPORTATO SULLA GUIDA PRATICA OPERATIVA ANDEC-DISMAMUSICA-ASSOROLOGI **.**

- **D.3 :** Passando ora ai prodotti hifi audio/video home, vedo che Raee e Rohs vanno di pari passo .Sul prodotto deve essere posto un marchio RAEE o un marchio RoHS ?

R.: VA RIPORTATO IL BIDONE BARRATO E IL SIMBOLO CHE DISTINGUE UNIVOCAMENTE OGNI "PRODUTTORE " DALL' ALTRO (QUANDO SARA' STATO STABILITO A LIVELLO UE) . INVECE , LA NORMATIVA ROhS , A DIFFERENZA DI QUELLA RAEE , NON PREVEDE ALCUN SIMBOLO DI RICONOSCIMENTO DEL PRODOTTO CONFORME **.**

24. MICROCAMERA DA IMPIANTO

- **D. :** Rientra nella normativa RAEE e RoHS una microcamera che va poi installata in un impianto?

R.: Se , come mi sembra , si tratta di un prodotto che può essere installato e collegato al resto dell' impianto di cui fa parte solo da un installatore professionale , e che non può essere utilizzato separatamente da tale impianto , NON è un " prodotto finito " e quindi NON ricade nella normativa RAEE o RoHS .

25. MONITOR PROFESSIONALE – KIT CONTROLLI VIDEO – MINI CAMERA

- **D.:** Si chiede se i seguenti prodotti rientrano nella normativa RAEE e RoHS :

1. Monitor professionale 230V per controlli video nei sistemi di sicurezza
2. Kit completo professionale per controlli video nei sistemi di sicurezza composto da:
Monitor
3. Telecamera con microfono incorporato
4. Mini telecamera 12V
5 Imballaggi

R.:
1) Monitor Professionale :
I monitor , se sono prodotti finiti , e se non funzionano solo se montati in un determinato impianto , sono ricompresi (RAEE e RoHS) .
2) Kit completo
Rientra (RAEE e RoHS) .
3) Mini telecamera
Rientra se è , come mi sembra , un prodotto finito .
4) Telecamera su scheda 12 V: NON rientra nella normativa RAEE . Se assemblata su un prodotto che vi rientra , può determinare mancata conformità ai fini RoHS .
5) Gli imballaggi sono estranei alla normativa RoHS . Nel documento dal Lei citato sono ricompresi solo perchè la società multinazionale che ha per prima utilizzato e diffuso quel modello di dichiarazione , riteneva - per scelta aziendale - di richiedere anche tale ulteriore conformità , non necessaria per legge

26 . PANNELLI SOLARI

- **D.:** Avrei due dubbi domanda a cui non riesco a rispondere con sicurezza anche consultando la vostra "guida pratica operativa settembre 2006"
- 1 - Pannelli solari e relative batterie di ricarica sono compresi nel RoHS e nel RAEE? Preciso che si tratta in realtà di due prodotti indipendenti.
1a) Regolatore di carica: ne allego bozza del manuale di istruzioni in italiano
1b) Monocrystalline panel 90W: pannello solare (solo componente con due fili in uscita per la connessione all'esterno
- 2 - Lampioni solari a led da fissare in giardino (piccolo pannello che ricarica una batteria da 6V che alimenta tramite circuitino fino a 6 led) rientrano nel ROHS e nel RAEE?

R.:
1. Mi sembra che entrambi i prodotti (ossia pannelli e batterie) siano dei COMPONENTI , ossia prodotti privi di una funzione stand alone : infatti entrambi vanno collegati in un impianto da un istallatole esperto (NON si può fare un parallelo , in altri termini , con un hard disk esterno , che è invece collegabile al pc con un semplice plug & play da qualsiasi utente finale e che pertanto , pur non essendo in grado di funzionare stand alone è pur tuttavia un AEE e quindi anche un RoHS) .
Come saprà i componenti sono esclusi dalla normativa RAEE e , conseguentemente , da quella RoHS .
Questa è la risposta che mi sento di dare al Suo quesito .

2. Il prodotto sub. 2 nella Sua e-mail , funzionando a LED sembra estraneo alla normativa RAEE (ossia alla categoria 5 dell' allegato 1B) e quindi alla normativa RoHS : vedasi in questa Guida , la FAQ n. 16 relativa ai LED . Si tratta , ovviamente , di un' interpretazione .

27. PROTOTIPI PREDISPOSTI NELL' AMBITO DI ATTIVITA' di ENGINEERING - REGISTRO

- **D**.: Come gia accennato telefonicamente la nostra ditta e' studio professionale di ingegneria elettronica. Non esiste una produzione continuativa ma solo prototipi che sono ceduti a clienti che in seguito producono e commercializzano il prodotto. I nostri pezzi si fermano a pochi pezzi l'anno. Il lavoro principale e' focalizzato sul progetto e sull'ottimizzazione dello stesso. Dobbiamo iscriverci al Registro ?

R.: L. ' attività di engineering , ivi compresa la fornitura di prototipi di studio per la messa a punto di nuovi prodotti da immettere in commercio , non integra alcuna delle attività previste in capo ai soggetti tenuti al rispetto della normativa RAEE ai sensi del Dlgs. 151/05 , e pertanto le società di engineering o comunque chiunque eserciti tale attività , non è tenuto all' iscrizione nel Registro di cui all' art. 14 del Dlgs. 151/05 .

28 . PROGRAMMATORI

- **D.:** Le chiedo se può cortesemente indicarmi se il sotto citato prodotto rientra nel campo di applicazione ROHS. Si tratta di un programmatore costituito da cavo e alcune parti elettroniche (condensatori resistenze e integrati) E' utilizzato per programmare moduli ricetrasmittenti ad uso professionale .

R.: Dalla succinta descrizione sembra essere non già un prodotto di monitoraggio e controllo (= di cui alla Cat. 9 dell' All. 1A e 9.4 /9.5 dell' All. 1B) - che sarebbe sottratto alla normativa RoHS ex art. 5.2(a) Dlgs 151/05 - ma un apparecchio rientrante nella categoria 3.2.8 dell' All .1.B (" .... altri prodotti e apparecchiature per... memorizzare , elaborare... o comunicare informazioni con mezzi elettronici ") , e quindi soggetto ad entrambe le normative RAEE e RoHS .

29. RIDUTTORE DI TENSIONE – DOPPIO FILTRO PER DISTURBI – AMPLIFICATORE HF DI POTENZA

- **D. :** Avremmo solo bisogno che ci confermaste se i seguenti tre articoli rientrano o sono esclusi dal campo di applicazione RAEE/ROHS.: (i) riduttore di tensione ; (ii) doppio filtro atto a eliminare le armoniche e i disturbi sui ricevitori TV ; (iii) amplificatore di HF di potenza a mos-fet (= nuove tecnologie MOS-FET **)**

R. : I tre apparecchi da Lei citati NON rientrano nella normativa RAEE / RoHS in quanto non menzionati all' Allegato 1.A come meglio illustrato all' Allegato 1.B al Dlgs 151/05 .
Inoltre - ad abundantam , rilevo che comunque i prodotti 1 e 3 sono componenti di un impianto e non prodotti " finiti " , mentre il prodotto 2 appare non dipendere per il suo corretto funzionamento dalla corrente elettrica (se non in senso puramente passivo) .

30. RICAMBI – STAGNO PER SALDATURE

- **D.1:** RICAMBI: in questa fase di transizione mi sembra difficile capire come applicare la direttiva RoHS per i ricambi; sembra quasi che sia a discrezione dell'importatore decidere se essi debbano essere conformi RoHS (se destinati a riparazioni di prodotti immessi sul mercato dopo il 1° Luglio 2006) oppure non conformi (viceversa). Può cortesemente darci un consiglio su come comportarsi per i ricambi, in vista della scadenza RoHS del 1° Luglio 2006?

R.: La sua osservazione è evidentemente corretta . A seconda del fatto che i c.d. " ricambi " siano destinati a prodotti immessi sul mercato prima o dopo il 1° luglo 2006 , deriva la loro non assoggettabilità (nel 1° caso) o l' assoggettabilità (nel 2° caso) alla normativa RoHS .
Consiglio pratico : Ricordi sempre che il prodotto è " immesso sul mercato " in uno dei seguenti due casi e si comporti pertanto di conseguenza :

- Se si tratta di prodotto di provenienza extra UE , secondo la Commissione l' immissione si ha al momento in cui è venduto dall' importatore nella UE al primo distributore indipendente della catena commerciale che arriva fino all' utente finale .
- Se si tratta di prodotto originario di un paese UE , sempre secondo la Commissione il medesimo è immesso nel mercato italiano al momento in cui il produttore o l' " importatore " in Italia lo aliena al primo intermediario commerciale della catena commerciale dianzi citata .

- **D.2** : Per quanto riguarda le parti di ricambio ho qualche dubbio. Mi spiego : se il RoHS non prevede l'utilizzo di piombo nelle leghe di stagno e dato che lo stagno viene utilizzato per saldare i componenti sui circuiti stampati, allora un circuito stampato dovrebbe per forza essere classificato come un prodotto soggetto a normative RoHS . O mi sbaglio?

R.: L' ALLEGATO 5 AL DLGS 151/05 PREVEDE DEROGHE , RISPETTO AL PIOMBO NELLE SALDATURE AI FINI DELLA NORMATIVA RoHS , AI PUNTI 6 e, 7. E' PREVISTA INOLTRE UNA TOLLERANZA ENTRO LO 0,1% IN PESO NEI MATERIALI OMOGENEI . NON C'E' DUBBIO CHE UN CIRCUITO STAMPATO - CHE DI PER SE' NON RIENTRA NELLA NORMATIVA RAEE IN QUANTO NON E' UN PRODOTTO FINITO , OVE MAI FOSSE INCORPORATO IN UN PRODOTTO RAEE NE DETERMINEREBBE - se contenesse piombo in misura superiore a quella tollerata - LA NON CONFORMITA ' AI FINI RoHS .

31. RoHS – CONSEGUENZE NEL CASO DI DIFETTO DI CONFORMITA'

- **D.:** Nel caso mi arrivi successivamente al 1.07.2006 merce non in linea con la normativa RoHS , i prodotti che fine fanno?

R.: POSSONO ESSERE SEQUESTRATI . SI APPLICANO INOLTRE LE SANZIONI PREVISTE ALL' ART. 16 .8 OSSIA : SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA EURO 30 A EURO 500 PER CIASCUNA APPARECCHIATURA IMMESSA SUL MERCATO OPPURE DA EURO 30.000 AD EURO 100.000 .NON CONSTA SUSSISTERE ALCUN OBBLIGO DI RITIRO O DI RICHIAMO DEI PRODOTTI NON RoHS CONFORMI DAL MERCATO (A MENO , OVVIAMENTE , CHE SI TRATTI DI PRODOTTI CHE SIANO PER ALTRI MOTIVI , ANCHE PERICOLOSI AI SENSI DEL Dlgs. 206/05 ED ALTRE NORME SPECIFICHE , NEL QUAL CASO SI APPLICANO I RIMEDI ALL' UOPO PREVISTI DA TALE DIVERSA NORMATIVA)

32. SENSORI

- **D.:** SENSORE P.I.R. INDIPENDENTE 230V (utilizzabile per l'accensione / spegnimento automatico di lampade incandescenti / fluorescenti)

R.: Rientra nella normativa RAEE e RoHS in quanto è un prodotto finito .

33. SISTEMI DI AVVITATURA–SISTEMI DI ALIMENTAZIONE VITI ERIVETTI – CACCIAVITI ELETTRICI INDUSTRIALI

- **D.:** trattiamo i seguenti articoli elettrici (per il loro funzionamento, necessitano di apparecchiature di controllo e/o di messa in esercizio da personale specializzato o formato) e vorremmo sapere se rientrano nella normativa RAEE :

1. **Sistema di avvitatura controllata**, composto da servomotore elettronico e da relativo controller di alimentazione e gestione. Nessuno di questi due puo' funzionare in modo autonomo, ma solo se connessi con collegamento speciale e relativa taratura e messa a punto (Personale dedicato); (Credo che sicuramente non rientri nella Legge, ma per la Direttiva ROHS?);
2. **Sistema di alimentazione viti e rivetti** alimentato sia da corrente elettrica che pneumatica. Provvede ad una funzione specifica, ma puo' a volte essere collegato a dispositivi pneumatici di avvitatura che inviano segnali di azionamento al sistema di controllo che e' contenuto in una scheda elettronica interna all'apparecchio.
3. **Cacciaviti elettrici che vengono controllati da un box esterno** collegato mediante cavo dedicato che contiene sia la parte di alimentazione elettrica (trasformatore e raddrizzatore in DC a 35V)

che la parte di controllo, costituita da relé' di fine/inizio ciclo ecc. Strumenti di rilevazione coppie di serraggio (Coppiametri e trasduttori). Sono contenuti nel punto 9 dell'allegato 1A.
R.: Tutti quanti i prodotti da Lei menzionati - sulla base di un esame condotto in base alla Sua descrizione - non sembrano rientrare nella normativa RAEE nè in quella RoHS in quanto costituenti installazioni fisse industriali o , a tutto concedere , prodotti non finiti e quindi privi di una funzione stand alone il tutto nel senso di cui al paragrafo 1.3. del documento FQA della Commissione (ed. maggio 2005 / marzo 2006)

34. SISTEMA TELEFONICO DI RISPOSTA AUTOMATICA DI CORTESIA – SISTEMI DI MESSAGGERIA VOCALE – SISTEMI VARI VOICE OFFICE – SISTEMA GESTIONE CASELLE VOCALI

- **D.:** Si richiede se i seguenti prodotti , di cui alle illustrazioni allegate , rientrano nella normativa RAEE e RoHS : Sistema telefonico di risposta automatica di cortesia ; Sistemi di messaggeria vocale ; Sistemi vari di voice office ; Sistema di gestione delle caselle vocali .

R.: Dalla descrizione verbale che ha seguito il quesito scritto e da quella contenuta per ogni articolo nel documento allegato al medesimo , sembra di poter concludere che tutti i prodotti di cui trattasi siano PARTI o COMPONENTI DI IMPIANTI telefonici installabili solo da operatori professionali e pertanto NON costituenti PRODOTTI FINITI PER L' UTENTE FINALE . Si tratta pertanto di prodotti esclusi sia dalla normativa RAEE che da quella RoHS in quanto non rientranti nella definizione di cui al' art. 3.1.a del Dlgs 151/05 , come anche precisato nelle FQA della Commissione (ed. maggio 05/marzo 06) a pag. 7 , punto 5 .

35. SOCIETA' STRANIERE E REGISTRO

- **D.:** Con la presente sono a richiedere l' invio di informazioni e della documentazione necessaria per l' iscrizione alla gestione RAEE e per televisori al Plasma e proiettori LCD.
La mia società cura gli interessi in Italia di una società straniera (Greca) che importa e commercializza i suddetti prodotti nel mercato Italiano attraverso un rappresentante fiscale.

R.: Il DM istitutivo del Registro (o meglio , la sua bozza) prevede all' art. 3 la possibilità di iscrizione – attraverso la nomina di un rappresentante RAEE residente in Italia - anche per le società che non hanno una stabile rappresentanza in Italia ma che tuttavia introducono e commercializzano AEE nel nostro paese (in genere fatturando con una partita IVA italiana ed avendo in Italia un rappresentante fiscale , corrispondendo quindi l' IVA in Italia e le imposte sul reddito all' estero) . Le aziende interessate possono contattare il Consorzio Re.Media per informazioni sul servizio di rappresentanza RAEE in Italia .

36. STAZIONI METEO E MISURATORI DI SEGNALI PER RICERCA SATELLITI

- **D.:** Le stazioni meteo e misuratori di segnali (x la ricerca dei satelliti)sono strumenti di monitoraggio e controllo come i termostati? Quindi esclusi dalla ROHS?

R.: I prodotti sopra menzionati possono essere considerati come non espressamente menzionati agli All. 1A e 1.B o come ricomprensi nella categoria 9 : in entrambi i casi la conclusione è la stessa : sono esclusi dalla normativa RoHS .

37. SPEAKERS – CUFFIE - CASSE

- **D.:** Speakers/cuffie: le casse vendute da sole sono prodotti finiti diffusori di suono categoria "IT telecomunicazioni"? E quindi sia RAEE che ROHS?

R.: Questi prodotti rientrano entrambi nella categoria 4.8. , non sono componenti ma prodotti finiti, collegabili facilmente da un utente non esperto e non professionale , e sono tutti soggetti sia alla normativa RAEE che a quella RoHS .

38. SWITCH PER STAMPANTI

- **D.:** Switch per stampanti: la stampante è chiaramente soggetta a ROHS e RAEE ma lo switch per collegare due stampanti tra di loro venduto da solo vi è soggetto?

R.: NO , ovviamente .Da solo non svolge alcuna funzione , né è espressamente menzionato agli allegati 1 A e 1B al Dlgs 151/ 05 . .

39. TASTIERE – MOUSE

- **D.:** Tastiere/mouse: i PC sono soggetti a RAEE e ROHS ma se sono venduti da soli sono soggetti lo stesso?

R.: Sì , tastiere e mouse venduti singolarmente sono soggetti lo stesso alle normative RAEE e RoHS citate . Questo è il significato del punto 3.2.1 e 3.2.2. dell' All. B . Infatti , tastiere e mouse sono collegabili agevolmente dall' utente finale al pc (= non occorre l' intervento di un installatore) , e quindi non possono considerarsi componenti di un impianto .

40. TIMER

- TIMER DIGITALE / MECCANICO 230V (per programmare l'accensione / spegnimento di qualsiasi applicazione elettronica)

R.: Se non richiede di essere connesso tramite un installatore professionale , è applicabile lo stesso ragionamento di cui sopra . Non sono del tutto certo sul fatto che un timer possa essere definito uno strumento di monitoraggio e controllo e quindi , prudenzialmente , lo considererei ricompreso anche nella normativa RoHS (con qualche dubbio) .

000ooo000

2.2. – Soggetti :

Il Dlgs. 151/2005 si riferisce ad una **visione nazionale di importatore/produttore** , ossia di un soggetto che risiede o ha comunque una stabile organizzazione in Italia , e che è pertanto il solo soggetto suscettibile di essere iscritto alla locale Camera di Commercio e , tramite comunicazione informatica inoltrata attraverso questa , di iscriversi al Registro .

Tuttavia , come si è detto , il DM istitutivo del Registro (o meglio la sua bozza) - al pari di quanto previsto in taluni altri paesi quali la Spagna - prevede all' art. 3 la possibilità di iscrizione – attraverso la nomina di un rappresentante RAEE residente in Italia - anche per le società che non hanno una stabile rappresentanza in Italia ma che tuttavia introducono e

commercializzano AEE nel nostro paese . Le aziende interessate possono contattare il Consorzio Re.Media per informazioni sul servizio di rappresentanza RAEE in Italia .

2.3. – Obbligazioni

- **Raccolta Separata**

  Il Dlgs. 151/2005 , in conformità alla D. 2002/96/CE , prevede all' art. 6.1.**entro il 31.12.2008** " *... il raggiungimento di un tasso di raccolta separata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 Kg. In media per abitante all' anno* " .
  Il suddetto Dlgs prevedeva inoltre , all' art. 9 2 **, entro il 31.12.2006 –** data ormai evidentemente superata - vari obiettivi percentuali di trattamento (ad es. , per i prodotti CE ed ICT , " *…una percentuale di recupero pari almeno al 75% in peso medio per apparecchio e una percentuale di reimpiego e di riciclaggio di componenti , di materiali edi sostanze pari almeno al 65% in peso medio per apparecchio* " .

- **Oneri economici a carico di importatori /produttori :**

  Gli oneri seguono il seguente schema , che sarà di seguito commentato :

NUOVO **= immesso sul mercato dopo il 13.08.06**	**NUOVO DOMESTICO** **Responsabilità individuale** **Proroga fino al 31.12.07 ex art. DL 81/07**	**NUOVO PROFESSIONALE** **Responsabilità individuale** **Non è attualmente previsto che la proroga al 31.12.07 si applichi – si attende un chiarimento**
STORICO **= immesso sul mercato prima del 13.08.06**	**STORICO DOMESTICO** **Responsabilità finanziaria collettiva** **Proroga fino al 31.12.07 ex art. 20.5**	**STORICO PROFESSIONALE** **Responsabilità individuale eventuale (= solo se si vende un prodotto equivalente nuovo)** **Non è attualmente previsto che la proroga al 31.12.07 si applichi – si attende un chiarimento**
	DOMESTICO	**PROFESSIONALE**

1) Rifiuti domestici " storici " (= relativi a AEE immessi in commercio entro il 13.08.2007[1]) – Art. 10 :

[1] La data originaria del 13.08.2005 , di cui all' art. 11 , si intende prorogata – ricorrendone le condizioni ivi previste - fino al 13.08.2007 dall' art. 20.4 del Dlgs 151/2005. Tale proroga – anche se letteralmente all' art. 20.4 è citato il solo

Gli importatori/produttori sono responsabili in solido (= collettivamente) sulla base delle loro quote di mercato (calcolate come da art. 13.6) degli AEE immessi sul mercato nell' anno solare precedente rispetto a quello del trattamento dei RAEE prodotti nell'anno corrente .

2) Rifiuti domestici " nuovi " (= relativi ad AEE immessi in commercio dopo il 13.08.2007) :

Gli importatori/ produttori sono responsabili individualmente per i propri prodotti (anche in questo caso , è previsto lo spostamento al 13.12. 2007 , o successiva data da determinarsi , dell' inizio della responsabilità individuale) .

3) Rifiuti professionali " storici " – Art. 12:

In questo caso gli importatori/produttori sono solo *eventualmente* responsabili : i RAEE professionali storici sono a loro carico solo " … nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente ad adibito alle stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita, ovvero è a carico del detentore negli altri casi " . L' equivalenza è valutata sulla base del fatto che l ' apparecchiatura ritirata abbia svolto le stesse funzioni dell' apparecchiatura nuova e il suo peso non sia superiore al doppio del peso dell' apparecchiatura consegnata .

4) Rifiuti professionali " nuovi "

Il finanziamento delle operazioni di raccolta , trasporto, trattamento , di recupero e di smaltimento dei RAEE professionali nuovi (vedasi in proposito la nota -1 - a piè della pagina che precede) è a carico del produttore che ne assume l' onere per i prodotti che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data .

Nel complesso , il " sistema " di raccolta e gestione può riassumersi , per grandi linee , secondo la seguente tavola :

Tavola esplicativa del sistema di raccolta e trattamento dei RAEE

art. 11 relativo ai RAEE domestici – potrebbe essere riferita anche i RAEE professionali di cui all' art. 12 : tuttavia manca ancora , in proposito , una integrazione legislativa specifica (che si attende) .

:

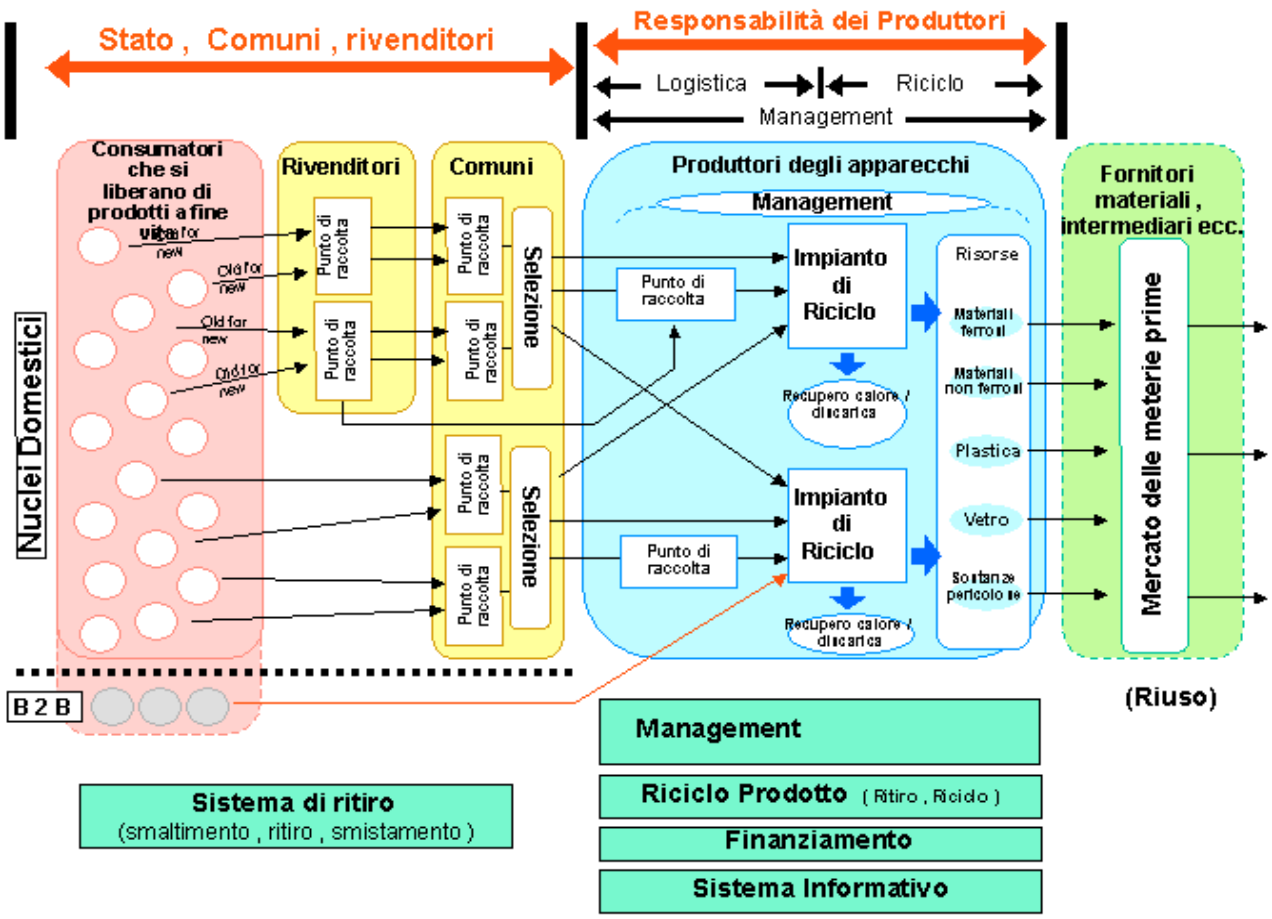

- **Marcatura ed informazioni ai consumatori**

a) **1a marcatura (bidone sbarrato) :** dopo l' entrata in vigore del sistema RAEE , è vietata la immissione **nel mercato europeo** di AEE che non siano munite dell' apposita *marcatura* indelebile (: etichetta con bidone barrato) . Il simbolo è riportato all' allegato 4 del Dlgs. 151/05 . esso va " … *stampato in modo visibile, leggibile e indelebile " sul prodotto* " (quindi , non sull' imballo) .

- Come si è evidenziato , il mercato di riferimento , ai fini dell' immissione sul mercato , in questo caso *è quello europeo* e non quello nazionale .
- L' uso dell' espressione *" indelebile* " fa ritenere che non sia sufficiente l' apposizione di una semplice etichetta autoadesiva .
- All' art. 13.5 , si precisa che " *Nel caso in cui l' apposizione del simbolo … sia resa impossibile dalle dimensioni o dalla funzione dell' apparecchiatura …* " - ad esempio nel caso di un orologio al quarzo – " *…il marchio stesso è apposto in modo visibile sulla confezione , sulle istruzioni e sul foglio di garanzia* " .
- Quanto alle dimensioni dell' etichetta , le medesime possono essere desunte dalla norma EN 50419 elaborata del CENELEC su mandato della Commissione UE (norma sulla quale peraltro la Commissione ha espresso alcune riserva , con la conseguenza che saranno apportate alcune modifiche minori in esito alle quali la norma stessa sarà finalmente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea) : le dimensioni dovrebbero pertanto essere le seguenti : altezza minima di **7 millimetri**.

- Nel caso di AEE fabbricate in un paese extra-UE , l'immissione sul mercato coincide con lo sdoganamento e messa in libera pratica nel territorio UE : se pertanto tale operazione avviene prima dell' entrata in vigore del sistema RAEE , il prodotto è già immesso sul mercato e può essere commercializzato anche privo della marcatura di cui trattasi

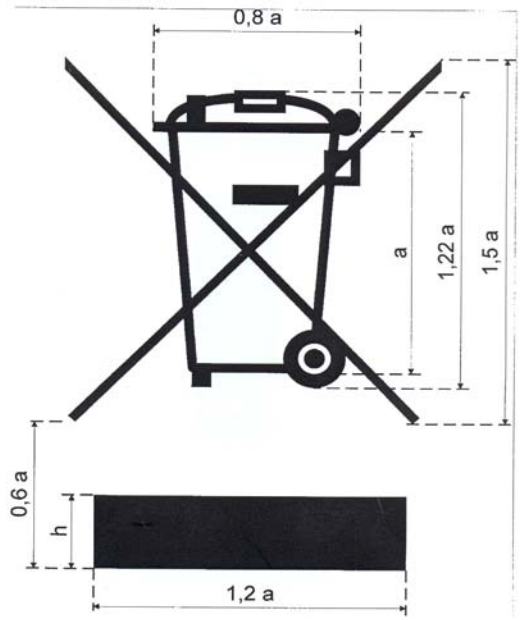

Immagine del bidone barrato con le dimensioni , come riportata alla norma CENELEC EN 50419

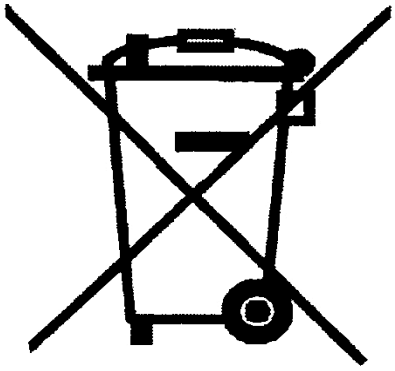

Immagine del bidone barrato riportata in allegato (all. 4) al Dlgs 151/05

b) **2a marcatura** (indicazione identificativa del produttore) : come si è detto , per i " nuovi " AEE immessi sul mercato dopo il 31.12.2007 o la successiva data che sarà molto probabilmente stabilita , sussiste una responsabilità individuale di ciascun importatore/produttore : da qui la necessità di poterlo identificare attraverso un' apposita marcatura da definirsi a UE (al momento , tale sistema di marcatura ha ancora da venire) .
Anche in questo caso , pertanto la immissione sul mercato si dovrebbe riferire al mercato *europeo* .

c) **1a informativa** : all' interno delle istruzioni dei prodotti (o, se ciò non è possibile , tramite materiale informativo ad hoc da esporsi presso il punto vendita) , vanno riportate le istruzioni dettagliatamente indicate all' art. 13.1..

Ai fini dell' immissione sul mercato degli AEE accompagnati dalla suddetta informativa , il mercato di riferimento è quello *nazionale* (non quello europeo)

Si riporta qui di seguito un possibile modello di informativa unificato , valido sia per i **RAEE domestici** che per i **RAEE professionali** (ns. rielaborazione di un testo originariamente predisposto da ANIE) :

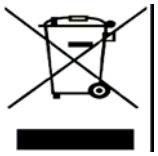

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151"Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.
Nel caso di prodotto professionale ai sensi della normativa sopra citata , l'utente che vorrà disfarsi della presente apparecchiatura dovrà contattare il produttore e seguire il sistema che questo ha adottato per consentire la raccolta separata dell'apparecchiatura giunta a fine vita.
L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge

d) **2a informativa** : vanno messe a disposizione dei centri di reimpiego e degli impianti di trattamento e riciclaggio , " …le informazioni in materia di reimpiego e di trattamento per ogni tipo di nuova apparecchiatura immessa sul mercato … " .

A tale proposito è auspicabile un accordo tra importatori / produttori e riciclatori secondo le linee guida riportate nell' allegato documento congiunto 26.09.2005 (Allegato 3) EICTA-CECED-EERA (le prime due associazioni rappresentano a livello europeo l' industria dell' elettronica , la terza i riciclatori) , ai sensi del quale le informazioni sono fornite informaticamente come segue :

- *" Ogni produttore mette a disposizione dei riciclatori un punto di accesso individuale sul proprio sito internet informatico che permetta questi ultimi di sottoporre domande / questioni ".*
- *" Ogni produttore , sulla base di una richiesta posta da un riciclatore che debba trattare un suo prodotto immesso sul mercato dopo il 13 agosto 2005 , fornisce informazioni sulla " presenza positiva " dei materiali e componenti riportati nel ANNESSO A , a livello di prodotto o di famiglia di prodotto . Ulteriori questioni saranno trattate dal produttore sulla base di un " ragionevole impegno " da parte sua . La lingua comunemente usata sarà l' inglese" .*
- *" I produttori ed i riciclatori contribuiscono tramite le loro associazioni di categoria sopra menzionate ad un dialogo costruttivo e sostenibile al fine di discutere l' andamenti delle tecnologie usate nei prodotti nel passato e nel presente , e al fine di aggiornare in modo idoneo l' ANNESSO A , in particolare alla luce dell' attuazione, indicazioni e i cambiamenti all' Allegato 2 (* alla Direttiva RAEE *) ".*

Si riporta in allegato (**All.1**) il testo completo del sopra menzionato documento .

e) **3a informativa** : vanno comunicate annualmente al Registro le quantità e categorie di AEE immesse sul mercato , raccolte , reimpiegate , riciclate e recuperate, nonché le indicazioni relative alla garanzia finanziaria prevista dal Dlgs.151/05 a fronte dell' immissione sul mercato dei nuovi RAEE .

L' onere sarà assolto , almeno stando alla bozza di DM istitutivo del Registro , attraverso il modello MUD all' uopo modificato .
Su questo onere di informazione, almeno al momento , non è materialmente possibile fornire ulteriori informazioni , posto che come si è detto , ad oggi mancano ancora i decreti ministeriali di attuazione .

8. **Divieto di immettere nel mercato europeo AEE contenenti piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente , ed alcuni ritardanti di fiamma (bifenili polibromurati – PBB ; etere i difenile polibromurato – PBDE)** .

8.2. **Modelli di dichiarazioni di " Garanzia " da parte dei fornitori :**
Ciò posto , si suggerisce agli importatori / produttori , di accertare preventivamente presso tutti i fornitori di prodotti finiti , (o anche solo di parti ed i componenti – anche estranei alla normativa RAEE e/o RoHS – ma comunque destinati ad essere incorporati, collegate o inglobate negli AEE importati o fabbricati dagli importatori/produttori) che i suddetti prodotti finiti , parti o componenti siano conformi alla normativa RoHS .

8.2.(i) Modello per parti , componenti , prodotti finiti di carattere elettronico

Tale conformità può essere appurata , ad esempio , **facendosi rilasciare la dichiarazione che si riproduce alla pagina successiva** : qualora tale dichiarazione risultasse inesatta o addirittura menzognera , non verrebbe sicuramente meno la responsabilità dell' importatore / produttore , che è comunque direttamente responsabile della conformità RoHs nei confronti della legge ; in tal caso , tuttavia , quest' ultimo potrebbe per lo meno agire contro il fornitore per il risarcimento dei correlativi danni subiti .

Abbiamo predisposto , per ovvi motivi , **DUE diverse tipologie** di dichiarazione di conformità : **(i) una da farsi rilasciare dai propri fornitori , e (ii) una destinata ai propri clienti** .
Come segue :

PER IL PROPRIO FORNITORE
Modello per parti , componenti , prodotti finiti di carattere elettronico (italiano)

da redigersi su carta intestata del fornitore

Data ……..
A: (……ditta ed indirizzo completo dell' importatore/produttore)

Oggetto : Garanzia di non utilizzo delle sostanze previste dalla normativa RoHS

Garantiamo che tutti quanti i prodotti ed i componenti (compresi gli accessori , ed ogni altro oggetto fornitoVi) che la nostra azienda e/o aziende dalla stessa controllate o ad essa comunque affiliate Vi ha fornito finora e Vi fornirà eventualmente in futuro , sia direttamente che indirettamente , attraverso terze parti , ivi inclusi i seguenti di prodotti :
(nome, tipo e numero di modello del prodotto)
…….
…….

sono conformi

(1) alle seguenti norme (e successive modifiche ed integrazioni) :

- D.lgs. n.151 del 25 luglio 2005: "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relativa alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".
- Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/1/2003 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

(2) con riferimento ai limiti sull'utilizzo delle sostanze sotto elencate:

- piombo in concentrazioni superiori allo 0.1% in peso di materiale omogeneo,
- mercurio in concentrazioni superiori allo 0.1% in peso di materiale omogeneo,
- cadmio in concentrazioni superiori allo 0.01% in peso di materiale omogeneo,
- cromo esavalente in concentrazioni superiori allo 0.1% in peso di materiale omogeneo,
- bifenili polibromurati (pbb) in concentrazioni superiori allo 0.1% in peso di materiale omogeneo,
- etere di difenile polibromurato (pbde con eccezione del Deca bde) in concentrazioni superiori allo 0.1% in peso di materiale omogeneo.

Timbro e firma della società fornitrice

PER IL PROPRIO FORNITORE
Modello per parti , componenti , prodotti finiti di carattere elettronico (**inglese**)

To be drawn up on supplier's letter head

To : (company name)
……
(full address)

RE.: Non-Use Warranty for RoHS-Specified substances

We hereby guarantee that all products or parts (including accessories and all other goods delivered) that our company (including our subsidiaries and affiliated companies) has delivered and will deliver directly or through any third parties , including the following items :
(name , type , model number of each product)
……
……..

are in conformity

(1) with the following regulation (including further amendments) :

- Directive 2002/95/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ,
- Decreto Legislativo No. 151 of 25 July 2005 implementing in Italy Directives 2002/95/EC , 2002/96/EC and 2003/108/EC on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ,

(2) referring to the following limits in respect of the chemical substances listed below :

1. Lead in a concentration value of more than 0.1% by weight in homogeneous materials .
2. Mercury in a concentration value of more than 0.1% by weight in homogeneous materials .
3. Cadmium in a concentration value of more than 0.01% by weight in homogeneous materials
4. Hexavalent chromium in a concentration value of more than 0.1% by weight in homogeneous materials .
5. Polybrominated biphenyls (PBB) in a concentration value of more than 0.1% by weight in homogeneous materials .
6. Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) in a concentration value of more than 0.1% by weight in homogeneous materials .

Company seal and signature

PER IL PROPRIO FORNITORE

8.4.(ii) Modello per accessori , parti , componenti non- elettronici , di per sé estranei alla normativa RoHS , ma che possono comunque determinare , a seconda del loro contenuto , la non conformità degli AEE in cui siano inglobati , incorporati o con cui venduti assieme :

To: «Name»

«Month» «date», 2006

Non-use Warranty for Hazardous Substances
(Products not subject to RoHS legislation)

Company seal

We warrant that all products of parts (including accessories and all other goods delivered)

that our company (including our subsidiaries and affiliated companies) has delivered and will deliver directly or through any third parties

do not use chemical substances banned or exceed given limits through restrictions by applicable European or national legal provisions.

In case of breach of the aforesaid warranty, we shall be liable to <Name> to

- Replacement
- Recission
- Reduction of Price
- Full damages

At <Name's> discretion
And indemnify <Name> of all third party claims raised against in out of the said breach of warranty.

Date:

PER IL PROPRIO CLIENTE

8.5 Modello di lettera da inviare, se richiesti , ai propri clienti per confermare la conformità dei prodotti forniti dopo il 30.06.2006 la normativa

(Indirizzo del CLIENTE) *(Data …….)*

Oggetto : Dichiarazione di conformità alla normativa RoHS

Egregi signori ,
……

Come a Voi noto , ai sensi della normativa di legge vigente (art. 5 Dlgs. 151/2005 - Bando di determinate sostanze o " RoHS ") , a decorrere dal 1° luglio 2006 , è vietato immettere ***per la prima volta*** *sul* ***mercato comunitario*** *apparecchiature elettriche ed elettroniche* ***nuove*** *contenenti* ***:***

- *piombo in concentrazioni superiori allo 0.1% in peso di materiale omogeneo,*
- *mercurio in concentrazioni superiori allo 0.1% in peso di materiale omogeneo,*
- *cadmio in concentrazioni superiori allo 0.01% in peso di materiale omogeneo,*
- *cromo esavalente in concentrazioni superiori allo 0.1% in peso di materiale omogeneo,*
- *bifenili polibromurati (pbb) in concentrazioni superiori allo 0.1% in peso di materiale omogeneo, etere di difenile polibromurato (pbde con eccezione del Deca bde) in concentrazioni superiori allo 0.1% in peso di materiale .*

Sussistono alcune eccezioni , tra cui i pezzi di ricambio per la riparazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 1° luglio 2006 .

Ciò premesso , con la presente , siamo a confermarVi che tutti i prodotti da noi fornitiVi a far data dal 1° luglio 2006 sono conformi alla summenzionata normativa , trattandosi o di prodotti immessi nel mercato comunitario entro il 30.06.2006 , o di prodotti esclusi per legge , o di prodotti costruttivamente conformi ai requisiti sopra dettagliati , in quanto non contenenti , o contenenti nei limiti previsti , le sostanze dianzi indicate .

Vogliate gradire i nostri migliori saluti .

(Timbro – Firma)

Allegati :
All. 1 - FAQ Commissione UE – Aggiornamento Agosto 2006
Parte relativa a " immesso sul mercato "

2. DEFINITIONS

2.1. What does "put on the market" mean?

The words 'put on the market' in Article 10 (3) of the WEEE Directive and Article 4 (1) of the RoHS Directive refer to the initial action of making a product available for the first time on the Community market. This takes place when the product is transferred from the producer to a distributor or final consumer or user on the Community market. "Making a product available for the first time" refers to each individual piece of equipment put on the market after the date for the substances restrictions (that is 1 July 2006), and not to the launch of a new product or product line. Moreover the concept of putting on the market refers to each individual product, not to a type of product, irrespective of whether it was manufactured as an individual unit or a series.

The same or a similar term is used in many directives, such as internal market directives based on the New Approach and the Global Approach,, where it is also understood as the first making available of a product on the Community market.

In order to assess whether a product has been put on the market, it has to be determined on a case by case assessment whether the relevant action has led to the fact that the product is *made available on the EU market* for the first time.

The Guide to the implementation of directives based on the New Approach and the Global Approach clarifies the concept of "placing on the market" and provides further *guidance* to its interpretation:

"Placing on the market is the initial action of making a product available for the first time on the Community market, with a view to distribution or use in the Community. Making available can be either for payment or free of charge […] A product is placed on the Community market when it is made available for the first time. This is considered to take place when a product is transferred from the stage of manufacture with the intention of distribution or use on the Community market. […] The transfer of the product takes place either from the manufacturer, or the manufacturer's authorised representative in the Community, to the importer established in the Community or to the person responsible for distributing the product on the Community market. The transfer may also

take place directly from the manufacturer, or authorised representative in theCommunity, to the final consumer or user. The product is considered to be transferred either when the physical hand-over or the transfer of ownership has taken place. This transfer can be for payment or free of charge, and it can be based on any type of legal instrument. Thus, a transfer of a product is considered to have taken place, for instance, in the circumstances of sale, loan, hire, leasing and gift." See http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/legislation/guide/legislation.htm.

Furthermore, products must be in compliance with the applicable new approach Directives, and other Community legislation, when they are placed on the market. Accordingly, new products manufactured in the Community and all products imported from third countries – whether new or used – must meet the provisions of the applicable directives when made available for the first time on the Community market.

2.2. Is the import of EEE into the European Union seen as a placing a product on the market?

Placing on the market is the initial action of making a product available for the first time on the Community market, with a view to distribution or use in the Community.
Hence, products are not considered to be placed on the market before they have entered the territory of customs union.
As explained above, a product is considered to be made available on the EU market for the first time, when it is transferred from the stage of manufacture with the intention of distribution or use on the Community market. With the transfer of a product located outside the EU to a customer located inside the EU the product is usually made available on the EU market for the first time. Under certain circumstance however such a transfer does not lead to the fact that the product is already made available on the EU market..
Page 18 of the Guide to the implementation of Directives based on the New Approach and the Global Approach gives an indication of such cases:
"Placing on the market is considered not to take place where a product is: …
- transferred to a manufacturer for further measures (for example assembling, packaging, processing or labelling; ...
- "not (yet) granted release for free circulation by customs, or has been placed under another customs procedure (for example, transit, warehousing or temporary importation) or is in a free zone; ...
- in the stocks of the manufacturer, or the authorised representative established in the Community, where the product is not yet made available;..."
When products are stored in a warehouse of a manufacturer, they are not yet made available on the market. Therefore, the transfer to get the product from the place where it is manufactured - whether outside or inside the European Union - to a manufacturer's warehouse does not constitute placing on the market.
Placing on the market presupposes that the product has been transferred from the stage of manufacturing to the stage of distribution. The distribution chain can also be the commercial chain of the manufacturer or his authorised representative.

Allegati :
All. 2 Documento EICTA (Posizione comune industria europea) 26.07.2006 sul concetto di " Introdotto sul mercato " ai fini RoHS

EICTA
building digital europe

Brussels, 26th July 2006

EICTA POSITION on

« Placing a Product on the EU Market »

A Common Understanding

This position paper has been developed in co-operation with CECED, CELMA, & ELC, EGMF, ORGALIME, PNEURO which have adopted an identical position

Summary

In the framework of the revision of the New Approach, EICTA[1], the voice of the European digital technology industry, which includes large and small companies in the Information and Communications Technology and Consumer Electronics Industry sectors, calls on the European Commission to provide a common understanding of the definition of 'placing a product on the Community market' and 'making it available' to its users and consumers. Both definitions should be used in all New Approach Directives or any other applicable Community legislation, such as environmental legislation and the General Product Safety Directive, whether the product is manufactured in the Community or imported.

In our view, a product is 'placed on the Community market' and 'made available to its users and consumers' only when it meets all 5 criteria hereinafter, i.e. it is:

- Finished, and therefore has left the design and manufacturing phase;
- Destined for distribution or direct sale in the Community market;
- Physically within the EU, at a manufacturer's or his authorised representative's location or in the absence of these, at the importer's location;
- Made available for the first time on the Community market;
- Immediately available for delivery upon request.

[1] EICTA, founded in 1999 is the voice of the European digital technology industry, which includes large and small companies in the Information and Communications Technology and Consumer Electronics Industry sectors. It is composed of 56 major multinational companies and 36 national associations from 27 European countries. In all, EICTA represents more than 10,000 companies all over Europe with more than 2 million employees and over EUR 1,000 billion in revenues.

EICTA
building digital europe

Need for clarification

Should a horizontal framework for new approach and other product Directives be adopted, EICTA believes that proper enforcement of legislation is crucial to ensure both an adequate level of protection for final users and a level playing field among market operators. Therefore, it is paramount to ensure a common understanding of the key legal concept of 'placing on the market', in order to ensure consistency in market surveillance at Member State level and to maintain a balance between pre-marketing and post-marketing controls.

The legal term 'placing on the market' (also called 'putting on the market' or 'putting into circulation') is used and sometimes defined in some New Approach Directives but also in environmental legislation which applies to the same products (e.g. WEEE & RoHS, EuP, REACH...). In response to recent varying interpretations by national and European authorities, we wish to help clarify the term further, based on the many years of experience of our industry on the practical application of the interpretation provided by the Blue Guide' to the Implementation of Directives Based on New Approach and Global Approach.

We believe that the final legal definition of 'placing a product on the market' and 'making it available' to Community users and consumers should take due consideration of the following needs:

- It should serve as a reference definition for all legislation applicable to manufactured products, whether the legislation addresses health and safety purposes (as do most New Approach Directives and the GPSD) compatibility issues or environmental issues. It should be compatible with the needs of the different sectors.
- Equal consideration for products manufactured in the EU/EEA and imported products.
- Trading characteristics of both SMEs and multinational companies.
- Modern marketing practices (e.g. mail orders and internet sales).
- The recent judgement of the Court[2] on the definition of "putting into circulation" of the product within the Product Liability Directive 85/374/EEC.
- Customs authorities' ability to prohibit clearance and therefore bar access to the EU market for non-compliant products.

According to these needs, we emphasise in this paper that a transfer from the manufacturer's production unit to its own storage unit should be considered as a "placing on the market", according to five criteria that we detail below.

[2] Case C-127/04 , 9 February 2006: "Article 11 of Council Directive 85/374/EEC of 25 July 1985 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning liability for defective products, is to be interpreted as meaning that a product is put into circulation when it is taken out of the manufacturing process operated by the producer and enters a marketing process in the form in which it is offered to the public in order to be used or consumed."

EICTA
building digital europe

General criteria and their reasons

EICTA invites the European Commission to consider the following basic criteria in order to determine when a product is placed on the market. In order to consider that an individual product is placed on the market, it should be at the same time:

1. **Manufactured and finished, including all administrative requirements such as the affixing of the CE-marking, if any.**
   a) Thus, the product must have left the design and manufacturing phase, in order to be considered as placed on the market.
   b) There may be cases where the manufacturer's subsidiary or his authorised representative will carry out some final tasks (e.g. CE-marking, user documentation in local languages) before the product is placed on the market. In this case the product should not be considered as placed on the market until such tasks have been completed.
   c) The transfer of components, subassemblies and unfinished products between two economic operators (within the EU or from a third country into EU) does not constitute placing on the market, unless they are intended to be placed on the market as such (e.g. partly completed machinery) and have been subject to all subsequent administrative requirements.

2. **Destined for distribution or direct sale in the EU market.**
   Products that are imported, manufactured or stored within the EU territory but intended for export outside of the EU are not placed on the EU market.

3. **Physically within the European Union territory.**
   a) However, the precise location of the product should not be a determining factor. It can be in storage within a manufacturer's organisation, including its own distribution facilities or in the importer's or distributor's warehouse.
   b) After customs clearance, finished products destined for distribution or sale within the Community market should be considered as placed on the market. If this were not to be the case, market surveillance authorities could not act to prohibit the free circulation of non-compliant products (cf. fig. 3 below).

4. **Made available for the first time on the Community market.**
   a) Manufacturers, their authorised representatives or importers have different ways of reaching their customers. Therefore, manufacturers may use internal or external entities to perform the distribution function. The

term "placing on the market" should apply equally in both cases, irrespective of the ownership of the distributing function.

Conversely, the legislation should not interfere with commercial practices and induce a change in the distribution patterns; for instance, it would be disproportionate to require the manufacturer to establish an external legal entity for distribution purposes, merely for the sake of getting a product 'placed on the market'.

b) The different scenarios related to mail orders, such as Internet sales, need further consideration. There are several possible scenarios, which may require various adequate solutions. Therefore, EICTA will further study this issue.

5. **Immediately available for delivery upon request.**

a) The moment in time when a product is 'placed on the market' is when a product has been legally transfered to another legal entity or physically transfered to a different business division of the company (such as the company-owned distribution platform, or its retail shop).

b) The definition of the moment in time when a product is 'placed on the EU market' does not necessarily correspond to the moment it has been purchased by the customer. The typical manufacturing pattern is to produce a certain number of identical products to cover the anticipated sale for a given time (e.g., half a year or a year).

Legal consequences

From the moment the product is placed on the market, the person who has placed the product on the Community market (usually the manufacturer, his authorised representative or the importer), must ensure that the product complies with all applicable Community directives, and that the appropriate conformity assessment procedure(s) has(ve) been carried out:

1) At this moment, the product must be in full compliance with all EU legislative requirements, such as essential health and safety requirements, electro-magnetic and radio-spectrum requirements, as regards environment protection and energy efficiency, etc....
2) Similarly, the placing on the market constitutes a pre-requisite for the product liability in the sense of Directive 85/374/EEC (on Liability for defective products) to become applicable, should an accident occur and a compensation claim brought to justice.

EICTA
building digital europe

Annex: Some examples illustrating when a product is "placed on the market"

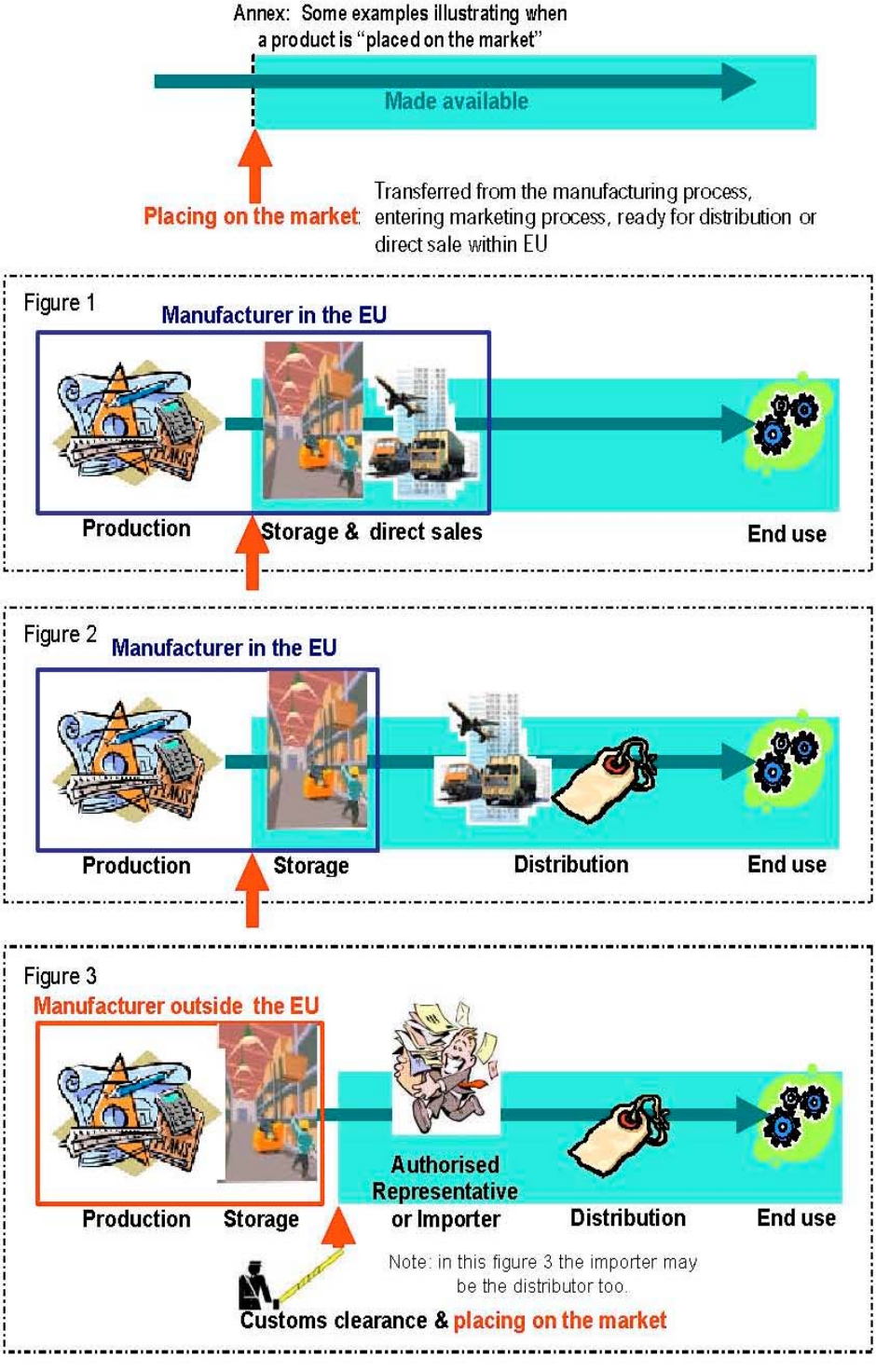

Figure 4

Figure 5

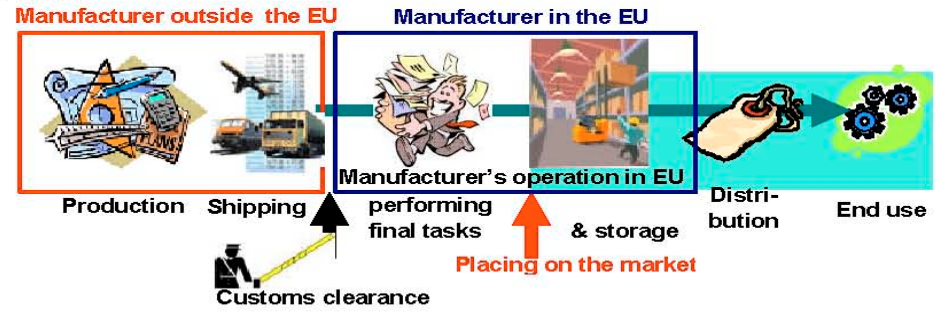

Allegati :

All. 3 Documento EICTA 26.09.2005 sulle informazioni ex art. 11 D. 2002/96/CE , da fornire ai ricuperatori

September 26, 2005

EICTA, CECED and EERA Joint Position
Guidance on implementing article 11 of Directive 2002/96 (EC) concerning information for treatment facilities

EICTA (European Information & Communications Technology Industry Association), CECED (European Committee of Domestic Equipment Manufacturers) and EERA (European Electronics Recyclers Association), have developed a common understanding of information needs on equipment characteristics relevant for end of life treatment. Consequently, the above mentioned associations hereby jointly propose a guidance in implementing Article 11 of the Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) (hereinafter called "the Directive").

In general terms, EICTA, CECED and EERA have established the conditions for a sustained dialogue between producers and recyclers based on agreed items of interest for a better handling of WEEE.

- Each producer creates an access point for recyclers to post questions in relation to his products, typically an alias to be used on the producer's internet site
- A producer, upon request from a recycler dealing with one of his equipment put on the market after August 13th 2005, provides information on "positive presence" of materials and components as listed in Annex A, at product level or product family level. Other questions will be handled on a "reasonable effort" mode. The common dialogue language is English.
- Producers and recyclers contribute via above-mentioned associations to a constructive and sustained dialogue to discuss past and future technology trends used in products and update Annex A as appropriate in particular in the light of Annex 2 implementation guidance and changes.

The format the product information will take is left to the initiative of the producer. Sketches or pictures would ease the interpretation of the responses.

Depending on the solutions put in place in the different countries by producers to organise collection and treatment of their products, producers, as an alternative to the above, may look at the possibility to organise dialogue between producers and treatment operators via the take-back schemes.

Note: some of the materials and components listed in the Annex A (e.g. asbestos ,capacitors containing PCB) are restricted in use in electrical and electronic equipment of above-mentioned associations' member companies and are thus no longer in many products put on the market today. However, for certain applications and/or for certain sectors covered by the Directive these materials may still be used.

Annex A

Producer:	<company name, other on addressing the producer>
Scope of information sheet:	< product category as in Annex IA of WEEE Directive, or type of equipment as in Annex 1B of WEEE Directive, or producer's Product Family, or single products identified by brand and model name >

Component or Material	Remarks / Location
Battery (internal *) containing Mercury (Hg)/ NiCad/Lithium/ Other	⬇
Backlighting lamps of LCD/TFT or similar screens containing Mercury (Hg)	
Mercury (Hg) in other applications**	⬇
Cadmium**	
Gas discharge lamps	
Plastic containing brominated flame retardants other than in Printed Circuit Assemblies ***	
Liquid Crystal Displays with a surface greater than 100 cm2	
Capacitors with PCB's	⬇
Capacitors with substances of concern**** + height > 25 mm, diameter > 25 mm or proportionately similar volume	⬇
Asbestos	
Refractory ceramic fibres	
Radio-active substances	
Beryllium Oxide	⬇
Other forms of Beryllium	
Gasses - which fall under Regulation (EC) 2037/2000 and all hydrocarbons (HC).	<type of gas, properties, volume and/or weight> ⬇
Components with pressurised gas which need special attention (Pressure > 1,5 bar) *****	<type of gas, pressure level, discharge method> ⬇
Liquids ***** if volume > 10 cl (or equivalence in weight, e.g. for PCB, oil...)	<type of liquid, discharge method> ⬇
Mechanical components that store mechanical energy (i.e. springs) or equivalent parts which need special attention ***** (diameter > 10 mm and height > 25 mm or proportionally similar volume and expanding)	⬇

⬇ = arrow indicates the need for the location of the compartment/ substances within the product. When the location of a substance/ components is requested, it is at part level, e.g. main board, housing etc

* Internal means that batteries can only be removed by opening the product by means of (a) tool(s).

** Substances are considered to be in the product if present above the levels specified in Commission Decision 2005/618/EC related to Directive 2002/95/(EC) (RoHS Directive) or if their use is permitted through exemptions in the Annex of Directive 2002/95(EC)

*** To be coherent with industry current standards and practices on tracking of plastic parts, Directive 2002/96 (EC) Annex II requirement is understood to focus on plastic parts that weight more than 25 g.

**** Substance of concern other than PCB, to be specified/ addressed further in the context of Directive 2002/96 (EC) Annex II national requirements and European developments

***** Needs of equivalent nature as those for maintenance, service manuals and installation for safety purposes.